



## Previdenza (pilastri 1, 2, 3a e 3b)

**LIG 23, 29, 36**, 16, 30 lett. e, 40, 40a

**LIFD 20, 22, 33**, 16, 24 lett. b, 37, 38

1.	Situazione iniziale .....	3
2.	1° pilastro (AVS/AI/IPG) .....	3
2.1	Principi .....	3
2.2	Deduzione dei contributi .....	4
2.3	Imposizione delle prestazioni .....	4
3.	2° pilastro (previdenza professionale) .....	4
3.1	Principi .....	4
3.2	Previdenza obbligatoria (pilastro 2a) .....	6
3.3	Affiliazione volontaria (pilastro 2a) .....	7
3.4	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b) .....	8
3.5	Deduzione dei contributi .....	9
3.5.1	Contributi periodici .....	9
3.5.2	Riscatto di anni di contribuzione .....	9
3.5.2.1	Principi .....	9
3.5.2.2	Pensionamento anticipato .....	11
3.5.2.3	Limitazioni .....	11
3.6	Imposizione delle prestazioni .....	13
3.6.1	Rendita .....	13
3.6.2	Liquidazione in capitale .....	14
3.6.2.1	Presupposti per il versamento di una liquidazione in capitale .....	14
3.6.2.2	Caso speciale: prelievo PPA .....	14
3.6.2.3	Imposizione .....	16
3.6.2.4	Imposizione in caso di beneficio .....	18
4.	Pilastro 3a (previdenza individuale vincolata) .....	18
4.1	Deduzione dei contributi .....	18
4.1.1	Principio .....	18
4.1.2	Indipendente con attività lucrativa (accessoria) dipendente .....	20
4.1.3	Passaggio da attività lucrativa indipendente a dipendente .....	21
4.1.4	Cessazione dell'attività lucrativa .....	22
4.2	Imposizione delle prestazioni .....	22

4.3	Trasferimento di averi all'interno del pilastro 3a dopo i 59/60 anni.....	23
4.4	Trasferimento di averi nel 2° pilastro.....	24
5.	Pilastro 3b (previdenza individuale libera).....	24
5.1	Concetti.....	24
5.2	Distinzioni.....	25
5.2.1	Secondo il tipo di evento assicurato.....	25
5.2.2	Nach Art der Prämienzahlung.....	26
5.2.3	Secondo il genere di prestazione assicurativa.....	26
5.2.4	Diritto di riscatto.....	26
5.2.5	Assicurazione aziendale e assicurazione privata.....	27
5.3	Deduzione dei premi.....	27
5.4	Interessi passivi in caso di assicurazione di capitale finanziata tramite mezzi terzi con premio unico.....	28
5.5	Imposizione delle prestazioni.....	29
5.5.1	Assicurazioni di capitale.....	29
5.5.1.1	Assicurazione di capitale con diritto di riscatto.....	29
5.5.1.1.1	Con premio unico.....	29
5.5.1.1.2	Con premio periodico.....	32
5.5.1.2	Assicurazione di capitale senza diritto di riscatto (assicurazione rischi).....	34
5.5.2	Assicurazioni di rendite.....	35
5.5.2.1	Riscattabili.....	35
5.5.2.2	Non riscattabile (puramente assicurazione rischi).....	37
5.5.2.3	Rendite temporanee.....	39
5.6	Imposta sulla sostanza.....	40
6.	Bibliografia.....	41

## 1. SITUAZIONE INIZIALE

Lo scopo di questa prassi è quello di illustrare in modo completo il trattamento fiscale della previdenza. Da un lato si distingue tra i diversi tipi di previdenza, segnatamente tra il primo (AVS/AI/IPG), il secondo (previdenza professionale) e il terzo pilastro (previdenza individuale vincolata e libera). Dall'altro si distingue tra il trattamento fiscale dei contributi (deducibilità) e delle prestazioni (imposizione). Gli importi limite indicati in franchi si riferiscono all'anno, ossia al **periodo fiscale 2016**; per gli anni successivi va consultata la corrispondente pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ([www.bsv.admin.ch](http://www.bsv.admin.ch)) o le rispettive istruzioni per la dichiarazione d'imposta.

## 2. 1° PILASTRO (AVS/AI/IPG<sup>1</sup>)

### 2.1 Principi

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti<sup>2</sup> nonché l'assicurazione invalidità<sup>3</sup> mirano a coprire esigenze esistenziali minime in caso di perdita del reddito proveniente da attività lucrativa in seguito a vecchiaia, invalidità o decesso della persona che provvede al sostentamento della famiglia. Le prestazioni complementari<sup>4</sup> all'AVS e all'AI aiutano nei casi in cui le rendite e il rimanente reddito non sono sufficienti a coprire il minimo vitale.

Sono tenute al pagamento dei contributi in primo luogo tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera che esercitano qui un'attività lucrativa e che hanno compiuto il 17° anno di età. Inoltre, sono soggette all'obbligo contributivo tutte le persone che non esercitano un'attività lucrativa dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età fino alla fine del mese in cui le donne compiono il 64° e gli uomini compiono il 65° anno d'età. Sono tenuti al pagamento dei contributi anche tutti i datori di lavoro, ossia le persone che pagano a persone obbligatoriamente assicurate retribuzioni del lavoro.

Dal reddito da attività lucrativa dipendente vengono riscossi contributi per l'AVS dell'8,4%<sup>5</sup>, per l'AI dell'1,4%<sup>6</sup> e per l'IPG dello 0,5%<sup>7</sup>, i quali sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione della metà ciascuno. I contributi sul reddito da attività lucrativa indipendente ammontano al 7,8%<sup>8</sup>, all'1,4% e allo 0,5%. Per il calcolo dei contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa ci si basa sia su eventuali

---

<sup>1</sup> Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1).

<sup>2</sup> In conformità alla legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10).

<sup>3</sup> In conformità alla legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20).

<sup>4</sup> In conformità alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30).

<sup>5</sup> LAVS 5 I in unione con LAVS 13.

<sup>6</sup> LAI 3 I.

<sup>7</sup> LIPG 27 II.

<sup>8</sup> LAVS 8.

redditi provenienti da rendite, sia sulla sostanza; è in ogni caso dovuto un contributo minimo (LAVS 10 I, LAI 3 I<sup>bis</sup>, LIPG 27 II).

## 2.2 Deduzione dei contributi

La deduzione dei contributi AVS/AI/IPG dal datore di lavoro e dal lavoratore si conforma a LIG 36 lett. d e a LIFD 33 I lett. d ed f, in base ai quali i contributi dovuti per legge all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, per l'assicurazione invalidità e per l'indennità per perdita di guadagno sono (interamente) deducibili (deduzione inorganica).

Nei rapporti intercantionali i contributi corrispondenti rientrano per contro tra le spese di conseguimento del reddito (deduzione organica) e vengono quindi dichiarati come oggetto<sup>9</sup>.

## 2.3 Imposizione delle prestazioni

L'AVS eroga rendite di vecchiaia (LAVS 21 segg.), rendite di vedovanza (LAVS 23 segg.) e rendite per orfani (LAVS 25), l'AI versa – oltre a indennità giornaliera nel quadro di misure di integrazione – rendite di invalidità (LAI 28 segg.) e rendite per figli (LAI 35). Oltre ad AVS/AI, la Confederazione e il Cantone versano prestazioni complementari mensili a copertura del fabbisogno esistenziale (LPC 2). Le rendite dell'AVS e dell'AI vengono sempre rilevate in misura del 100% insieme agli altri redditi (LIG 23 I e LIFD 22 I). Le prestazioni complementari all'AVS/AI per contro non sono soggette all'imposta sul reddito (LIG 30 lett. I e LIFD 24 lett. h).

# 3. 2° PILASTRO (PREVIDENZA PROFESSIONALE)

## 3.1 Principi

La previdenza professionale funge da 2° pilastro per chi svolge un'attività lucrativa e per i suoi superstiti e completa l'AVS/AI nella **copertura dei rischi della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso** (LPP 1 I). La previdenza professionale va sempre intesa come assicurazione collettiva gestita da istituti di previdenza speciali esenti dalle imposte che si dedicano esclusivamente e permanentemente allo scopo della previdenza professionale.

Gli istituti che si occupano solo di risparmio non coprono tutti questi rischi. Essi non si dedicano di conseguenza allo scopo della previdenza professionale<sup>10</sup>, motivo per cui la loro esenzione dalle imposte non è possibile e non è quindi neanche possibile dedurre i contributi versati<sup>11</sup>. Ciò vale sia nell'ambito obbligatorio, sia in quello sovraobbligatorio<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Höhn/Mäusli, §19 n. marg. 6a con rimandi.

<sup>10</sup> La costituzione di un capitale di risparmio attribuito individualmente ai destinatari non è considerata come previdenza.

<sup>11</sup> TF 13.02.2004, 2A.408/2002, pubbl. in: ASA 75, pag. 159; TF 26.02.2001, pubbl. in: StE 2001 B 72.14.2 n. 27.

<sup>12</sup> TF 13.02.2004, 2A.408/2002, pubbl. in: ASA 75, pag. 159.

È possibile assicurare soltanto le prestazioni minime previste dalla LPP (pilastro 2a<sup>13</sup>) oppure, oltre all'ambito obbligatorio, anche i rischi di previdenza sovraobbligatori (pilastro 2b<sup>14</sup>). Questi ultimi possono essere assicurati presso un cosiddetto istituto di previdenza involgente insieme alla previdenza obbligatoria oppure separatamente presso un istituto sovraobbligatorio o per i quadri.

Nell'ambito della prima revisione LPP<sup>15</sup> con LPP 1 III è stata inserita una nuova disposizione in base alla quale il Consiglio federale precisa le nozioni di **adeguatezza**, **collettività**, **parità di trattamento** e **pianificazione previdenziale**, nonché il **principio d'assicurazione**, che provengono dal diritto fiscale e sono state sviluppate nella prassi e nella giurisprudenza. Il Consiglio federale ha adempiuto a questo incarico, disciplinando in un'ordinanza i principi in questione. Le relative disposizioni si trovano negli articoli 1-1h OPP 2<sup>16</sup>:

- Il principio di **adeguatezza** risulta direttamente dall'articolo sullo scopo della LPP, in base al quale la previdenza professionale deve consentire insieme all'AVS/AI di mantenere in modo "adeguato" il tenore di vita usuale. Le prestazioni finali della previdenza professionale non possono quindi superare insieme a quelle delle assicurazioni sociali il 100% dell'ultimo reddito da attività lucrativa; il reddito assoggettato al contributo non può di conseguenza superare il reddito da attività lucrativa. L'art. 1 OPP 2 statuisce che l'adeguatezza viene valutata sulla base di un modello di calcolo o tenendo conto della situazione delle prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro o dell'insieme dei contributi regolamentari per il 2° pilastro relativi all'ultimo reddito soggetto all'AVS: conformemente alla lett. a la previdenza è adeguata se le **prestazioni di vecchiaia non superano il 70%** dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS, conformemente alla lett. b, se tutti i **contributi regolamentari non superano il 25%** della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS rispettivamente del reddito assicurabile soggetto all'AVS. Si tratta di presupposti alternativi, ciò significa che deve essere soddisfatto soltanto uno dei due presupposti. In presenza di più istituti di previdenza i presupposti menzionati devono essere soddisfatti per il complesso dei rapporti di previdenza (art. 1a OPP 2).
- Il principio della **collettività** esige l'inclusione di tutti i lavoratori di un'impresa nella previdenza professionale nel quadro di una o più collettività e vieta accordi speciali tra singoli intestatari e l'istituto di previdenza ai sensi di "assicurazioni à la carte". L'**appartenenza** ad una collettività deve essere determinata **in base a criteri obiettivi**, come ad esempio il livello salariale o la posizione gerarchica nell'azienda (art. 1c cpv. 1 OPP 2). Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede la possibilità di assicurarne altre (cosiddetta collettività virtuale); ciò non si applica tuttavia all'assicurazione facoltativa degli indipendenti (art. 1c cpv. 2 OPP 2).
- Il principio della **parità di trattamento** esige la parità di trattamento per quanto riguarda il finanziamento e l'ammontare delle prestazioni in rapporto al salario assicurato e ai contributi. Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza (art. 1f OPP 2).

---

<sup>13</sup> Cfr. più avanti, n. 3.2.

<sup>14</sup> Cfr. più avanti, n. 3.4.

<sup>15</sup> In vigore dall'1.1.2006.

<sup>16</sup> RS 831.441.1.

- In base al principio della **pianificazione previdenziale** il finanziamento (costituzione della previdenza) e le modalità del futuro versamento delle prestazioni di previdenza devono essere fissati in anticipo nello statuto e nel regolamento in base a criteri schematici. Non è ammessa l'assegnazione di prestazioni non previste nel regolamento o a condizioni diverse da quelle previste nel regolamento. Inoltre i parametri necessari per fissare l'obiettivo delle prestazioni devono essere determinati in base a principi tecnici riconosciuti (art. 1g OPP 2).
- Il **principio d'assicurazione** è rispettato quando i **contributi di rischio** (per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità) ammontano **almeno al 6 per cento dell'importo complessivo dei contributi** (art. 1h OPP 2). Per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato a **un** istituto di previdenza. Tuttavia, **non viene effettuata una considerazione consolidata** su una pluralità di istituti di previdenza; in questo caso ogni istituto deve impiegare almeno il 6 per cento della totalità dei contributi per finanziare i rischi di decesso e di invalidità<sup>17</sup>.

Ai sensi di LPP 49 II n. 1 e CC 89<sup>bis</sup> VI i citati principi valgono anche nel settore sovraobbligatorio<sup>18</sup>.

Conformemente a LPP 1 III, ultima frase, il Consiglio federale può a titolo di novità stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato. Nell'art. 1i OPP 2 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito che i regolamenti degli istituti di previdenza in linea di principio non possono prevedere un'età di pensionamento inferiore a 58 anni. Età di pensionamento inferiori a quella menzionata sono ammesse soltanto in caso di ristrutturazioni aziendali e nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.

### 3.2 Previdenza obbligatoria (pilastro 2a)

Secondo LPP 7 I i lavoratori dipendenti con un salario annuo di oltre fr. 21'150.– (presso lo stesso datore di lavoro) sottostanno all'assicurazione obbligatoria del 2° pilastro. Deve essere assicurata obbligatoriamente la parte del salario annuo compresa tra fr. 21'150.– (cosiddetta soglia d'entrata) e fr. 84'600.–<sup>19</sup>. I datori di lavoro devono quindi assicurare obbligatoriamente il salario dei lavoratori dipendenti compreso tra questi importi limite. La deduzione di coordinamento non corrisponde alla soglia d'entrata, bensì si attesta a fr. 24'675.– (2017: idem), il cosiddetto salario annuo coordinato ammonta quindi a un massimale di fr. 59'925.– (2017: idem); il salario minimo assicurato è comunque sempre di fr. 3'525.– (2017: idem).

Anche l'azionista unico impiegato presso la sua SA sottostà quale lavoratore dipendente alla previdenza obbligatoria nel quadro degli importi limite menzionati e deve assicurarsi insieme al suo personale. Contrariamente alla precedente giurisprudenza del Tribunale federale<sup>20</sup>, per l'azionista unico impiegato presso la propria SA, la quale non impiega altro personale, è pure possibile, in virtù della disposizione esplicita di cui all'art. 1c cpv. 2

---

<sup>17</sup> Cfr. anche TF, 09.08.2005, 2A.18/2005, pubbl. in: Pra 2006 n. 116.

<sup>18</sup> Cfr. più avanti, n. 3.4.

<sup>19</sup> LPP 8 I: stato 2016 (2017: idem).

<sup>20</sup> DTF 120 Ib 199.

OPP 2, l'adesione individuale a una fondazione collettiva, purché la cosiddetta collettività virtuale sia data risp. sia prevista nel regolamento<sup>21</sup>; in questo contesto si accorda particolare attenzione alla verifica del rispetto dei principi del diritto in materia di previdenza.

### 3.3 Affiliazione volontaria (pilastro 2a)

I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente (LPP 4 I e 44 segg.).

Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario annuo supera fr. 21'150.–, può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore<sup>22</sup> o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che il relativo regolamento interno lo preveda (LPP 46 I). Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne; altrimenti può farsi assicurare per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro presso l'istituto collettore (LPP 46 II). Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui (LPP 46 III); l'istituto di previdenza può provvedere all'incasso nei confronti dei datori di lavoro (LPP 46 IV). L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria (se ad es. non viene più conseguito il reddito minimo di fr. 21'150.–) può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore (LPP 47 I); questa possibilità di continuare la previdenza è data per un massimo di due anni<sup>23</sup> e vale anche per la continuazione della previdenza (di quadri)<sup>24</sup>.

A titolo di precisazione di LPP 44, l'AFC ha emanato la circolare n. 1 del 30 gennaio 1986, in base alla quale anche i datori di lavoro indipendenti possono affidarsi a un istituto di previdenza, però unicamente se per tutto il personale sono stati presi provvedimenti previdenziali in maniera equivalente. È considerato datore di lavoro chi, sulla base d'un contratto di lavoro, impiega almeno un terzo (sono pure considerati terzi il coniuge e i discendenti che lavorano nell'azienda). Secondo la prassi e la giurisprudenza<sup>25</sup> gli indipendenti senza personale possono affidarsi facoltativamente, però esclusivamente all'istituto di previdenza della loro associazione professionale o dell'istituto collettore<sup>26</sup>. L'affiliazione singola di un indipendente ad un istituto di previdenza non è per contro

---

<sup>21</sup> In merito alla dottrina cfr. Maute/Steiner/Rufener, pag. 132 segg., con numerosi rinvii alla nota 121.

<sup>22</sup> Cfr. LPP 60: l'istituto collettore è un istituto di previdenza. Concretamente si tratta di una fondazione sostenuta dalla Confederazione; l'attuazione tecnica della previdenza compete attualmente alla Rentenanstalt.

<sup>23</sup> Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.5.4.1.

<sup>24</sup> TA ZH 22.08.2007, pubbl. in: StE 2008 B 27.1 Nr. 37.

<sup>25</sup> TF 21.04.1987, pubbl. in: StE 1988 B 27.1 n. 7; TA AG 13.10.1992, pubbl. in: StE 1993 B 27.1 n. 16; TA LU 09.03.1993, pubbl. in: StE 1993 B 27.1 n. 15.

<sup>26</sup> Cfr. sul tema Peter-Szerenyi, p. 112 e segg.

ammessa, dato che ciò porterebbe di fatto ad una totale individualizzazione della previdenza; a titolo di novità ciò è previsto espressamente nell'art. 1c cpv. 2 OPP 2, ultima frase. Gli indipendenti che non hanno aderito ad alcun istituto di previdenza del 2° pilastro possono, in virtù di OPP 3 7 I, istituire una previdenza vincolata ("grande" pilastro 3a<sup>27</sup>).

Un contribuente che è sia salariato<sup>28</sup>, sia indipendente può, anche se per il proprio reddito da attività lucrativa indipendente non ha aderito ad alcun istituto di previdenza del 2° pilastro, fa valere nel pilastro 3a in linea di principio solo la piccola deduzione fiscale secondo OPP 3 7 I lett. a. Esistono eccezioni per contribuenti che passano da un'attività lucrativa indipendente a una dipendente (o viceversa), nonché per indipendenti con un'attività lucrativa accessoria come dipendenti<sup>29</sup>.

### 3.4 Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)

Un regolamento di previdenza può prevedere che venga assicurato anche il reddito che supera la parte del salario annuo che deve essere assicurata obbligatoriamente<sup>30</sup>.

Una simile assicurazione sovraobbligatoria può strutturarsi come piano di previdenza cosiddetto globale, per cui tutti i collaboratori di un'azienda sono assicurati per l'intero salario annuo (eventualmente fino a una precisa soglia).

È pure ammesso assicurare separatamente, solo per un determinato gruppo di dipendenti, il segmento sovraobbligatorio (cosiddetta assicurazione per quadri dirigenti o bel etage). In caso di regolamentazione separata del settore sovraobbligatorio fa stato, per quanto attiene al principio di assicurazione, quanto segue<sup>31</sup>: se il segmento sovraobbligatorio è coperto dal medesimo istituto di previdenza del settore obbligatorio, il principio di assicurazione è rispettato se i contributi di rischio ammontano almeno al 6 per cento dell'insieme dei contributi per l'obbligatorietà e la sovraobbligatorietà. Per contro, se il segmento sovraobbligatorio è assicurato presso un istituto di previdenza separato, questo istituto deve destinare da solo almeno il 6 per cento dei contributi alla copertura dei rischi per decesso e invalidità. La ripartizione dei dipendenti in diversi gruppi di assicurati va effettuata secondo criteri oggettivi (art. 1c I OPP 2), che non devono essere improntati a priori soltanto su un'unica persona<sup>32</sup>; in questo modo neppure gli indipendenti, i quali evidentemente – data la loro professione liberale alla quale collabora solo poco personale (per es. avvocati, medici, architetti) – non impiegheranno mai personale dirigenziale che costituisca con loro una categoria di personale, possono stipulare un'assicurazione per quadri; l'assicurazione per quadri diverrebbe in questi casi un'illegittima

---

<sup>27</sup> Cfr. più avanti, n. 4.1.

<sup>28</sup> E per questo reddito è affiliato obbligatoriamente sulla base dell'ammontare del salario ad un istituto di previdenza del 2° pilastro.

<sup>29</sup> Cfr. in merito a queste eccezioni più avanti, n. 4.1.2 seg.

<sup>30</sup> Cfr. in merito sopra, n. 3.2.

<sup>31</sup> Art. 1h OPP 2; cfr. sopra, n. 3.1.

<sup>32</sup> In particolare non sarebbe oggettiva una regola di suddivisione che prenda in considerazione quale criterio il rapporto di partecipazione all'impresa.



"assicurazione à la carte"<sup>33</sup>. Per l'azionista unico impiegato nella propria società, la quale impiega anche altro personale, è possibile – fatta riserva per abusi<sup>34</sup> – anche un'adesione individuale a un'assicurazione per quadri, fintanto che la cosiddetta collettività virtuale è data risp. è prevista nel regolamento<sup>35</sup>.

### 3.5 Deduzione dei contributi

#### 3.5.1 Contributi periodici

Giusta LIG 36 lett. e risp. LIFD 33 I lett. d sono deducibili i versamenti, i premi e i contributi erogati per legge, statuto o regolamento per acquisire diritti da istituti della previdenza professionale (pilastri 2a e 2b).

In ambito intercantonale i contributi al 2° pilastro – come i contributi AVS<sup>36</sup> – vengono attribuiti ai costi per il conseguimento del reddito (deduzione organica) e quindi ripartiti sul luogo d'imposizione del rispettivo reddito<sup>37</sup>.

La deducibilità dei contributi è quindi subordinata a due presupposti: da un lato la prestazione di contributo deve avere una base legale, statutaria o regolamentare. Dall'altro la prestazione deve essere erogata a un istituto della previdenza professionale con sede in Svizzera, che in virtù di LIG 78 risp. LIFD 56 sia legalmente esonerata dalle imposte o perlomeno potrebbe esserne esonerata; l'esenzione fiscale dell'istituto previdenziale che riceve la prestazione<sup>38</sup> costituisce condizione inalienabile per la deduzione.

I contributi devono essere finanziati almeno in ragione del 50% dal datore di lavoro (cfr. LPP 66 I); è pure ammessa una quota superiore del datore di lavoro, nel caso estremo fino al 100%<sup>39</sup>.

#### 3.5.2 Riscatto di anni di contribuzione

##### 3.5.2.1 Principi

Stando a LIG 36 lett. k sono deducibili i contributi versati per legge e per disposizioni statutarie o regolamentari basate sulla legge che l'assicurato ha pagato a istituti riconosciuti della previdenza professionale per il riscatto di anni di contributo; lo stesso recita LIFD 205 in unione con LIFD 33 I lett. d. se il regolamento o gli statuti non contengono

---

<sup>33</sup> Peter-Szerenyi, p. 120 con rimandi.

<sup>34</sup> Una configurazione del diritto abusiva in casi inusuali (per. es. medico quale impiegato della propria SA) viene combattuta con gli strumenti della lotta all'evasione/elusione fiscale.

<sup>35</sup> Art. 1c cpv. 2 OPP 2; cfr. TA ZH 17.05.2000, pubbl. in: StE 2001 B 72.14.1 n. 17.

<sup>36</sup> Cfr. sopra, n. 2.2.

<sup>37</sup> Höhn/Mäusli, §19 cifra 6a; Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.7.1.1 con rinvii.

<sup>38</sup> La premessa per l'esenzione fiscale è nuovamente l'osservanza dei principi del diritto in materia di previdenza succitati al n. 3.1.

<sup>39</sup> Nel caso di un'assicurazione per quadri, in presenza di un finanziamento del datore di lavoro superiore al 50% si può tuttavia porre, nel singolo caso, la domanda della fondatezza aziendale nella ditta.

disposizioni sul riscatto di anni di contributo, il contributo non è ammesso dal profilo del diritto LPP e i contributi di riscatto comunque versati non sono detraibili<sup>40</sup>.

I riscatti sono possibili unicamente nell'entità degli ammanchi esistenti, ossia in ragione della differenza fra l'avere di previdenza massimo possibile in funzione del reddito attuale e il credito effettivamente disponibile. Vanno presi in considerazione tutti gli averi di previdenza disponibili di chi ha contratto la previdenza, vale a dire anche quelli sotto forma di libero passaggio (polizza o conto di libero passaggio), nonché in particolare gli averi accumulati nel pilastro 3a quale rimpiazzo per il 2° pilastro ("grande" pilastro 3a<sup>41</sup>). Ai sensi di OPP 2 60a II, gli averi del pilastro 3a vengono presi in considerazione unicamente nella misura in cui superano<sup>42</sup> la somma (comprensiva di interessi maturati) del "piccolo" pilastro 3a<sup>43</sup> massimamente deducibile dal compimento dei 24 anni fino momento del riscatto. Va pure tenuto conto dell'avere di vecchiaia, del quale l'assicurato disponeva al momento del pensionamento anticipato, se successivamente riprende a lavorare e vuole versare contributi di riscatto nel nuovo istituto di previdenza<sup>44</sup>. Un riscatto fittizio conformemente a LIG 40b e a LIFD 37b viene computato fiscalmente nel riscatto successivo presso un'istituzione di previdenza, questo significa che l'ammanco nella copertura dell'istituzione di previdenza si riduce del rispettivo importo (art. 7 dell'ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente [OULiq<sup>45</sup>]).

L'importo del riscatto può essere erogato in una sola volta oppure in più rate distribuite su vari periodi fiscali.

Se il riscatto supera la somma consentita, vale a dire se il riscatto è maggiore dell'ammanco esistente, va effettuata una restituzione nella misura dell'eccedenza: l'importo del riscatto deve essere rimborsato nell'entità in questione a chi lo ha depositato, ossia al lavoratore o al datore di lavoro per contributi ai sensi di LFLP 7 I o in caso di riscatto a carico della riserva per contributi dei datori di lavoro<sup>46</sup>. Eventuali interessi contenuti nel rimborso al lavoratore fanno stato come utile imponibile da sostanza.

Secondo il diritto sul divorzio, in linea di principio ogni coniuge ha diritto, ai sensi di CC 122, alla metà degli averi di vecchiaia dell'altro coniuge (cfr. LFLP 22 segg.). Per evitare ammanchi nella copertura, che potrebbero insorgere sulla base di questo disposto del diritto sul divorzio, il termine di embargo di 3 anni per versamenti in capitale<sup>47</sup> fissato in LPP 79b III, 1ª frase, non si applica agli acquisti in caso di divorzio. Gli acquisti in caso

---

<sup>40</sup> TF 26.02.2007, 2A.279/2006, pubbl. in: Pra 2007 n. 90.

<sup>41</sup> Cfr. sotto, n. 4.1.

<sup>42</sup> L'UFAS pubblica in internet una relativa tabella di calcolo annualmente aggiornata, [www.bsv.admin.ch](http://www.bsv.admin.ch).

<sup>43</sup> Cfr. sotto, n. 4.1.

<sup>44</sup> TA ZH 20.12.2006, pubbl. in: StE 2007 B 27.1 n. 35.

<sup>45</sup> RS 642.114.

<sup>46</sup> Il datore di lavoro può versare anticipi all'istituto di previdenza per contributi da lui dovuti in futuro per il proprio personale (CO 331 III in unione con LIG 32 I lett. e risp. LIFD 27 II lett. c), e ciò fino a un massimale che è pari a sei volte i contributi annui del datore di lavoro (StRK I ZH 31.03.2003, pubbl. in: ZStP 2003, pag. 147; Trib. amm. SZ 15.12.2000, pubbl. in: StE 2001 B 72.14.2 n. 28).

<sup>47</sup> Cfr. più avanti, n. 3.5.2.3.

di divorzio possono quindi venire effettuati anche senza un previo rimborso del prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa. In questo modo si consente in caso di divorzio il riacquisto illimitato secondo il diritto sulla previdenza e il diritto fiscale fino all'entità degli averi di vecchiaia disponibili prima del divorzio (LPP 79b IV, LFLP 22c). L'importo trasferito all'istituto di previdenza del coniuge (o all'istituto di libero passaggio) non sottostà all'imposizione fiscale<sup>48</sup> e non può di conseguenza essere dedotto a titolo di importo di riscatto<sup>49</sup>.

### 3.5.2.2 Pensionamento anticipato

I regolamenti degli istituti di previdenza possono consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre all'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari per compensare la riduzione delle prestazioni dovuta alla riscossione anticipata.

Affinché un contribuente possa riscattarsi per un pensionamento anticipato<sup>50</sup>, il regolamento di previdenza deve **disciplinare chiaramente** il pensionamento anticipato e definire **esattamente** le prestazioni in caso di riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia. Inoltre il regolamento deve garantire, nel caso di successiva rioccupazione – per es. attraverso la **sospensione dei contributi di risparmio** – che l'obiettivo delle prestazioni previsto dal regolamento sia superato al massimo del 5 per cento (art. 1b II OPP 2); in questo modo si intende evitare che possa insorgere una sovrassicurazione che oltrepasserebbe i limiti dell'adeguatezza<sup>51</sup>.

### 3.5.2.3 Limitazioni

Secondo LPP 79b III, frase 1, le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di **tre anni**. Questo termine di embargo vale in linea di principio per tutti i prelievi di capitale, indipendentemente dalla loro motivazione (pensionamento, anticipo per PPA<sup>52</sup>, avvio di attività lucrativa indipendente). Esso inizia a decorrere dal giorno del riscatto.

Il termine di embargo di 3 anni non si applica agli acquisti in caso di divorzio (art. 79b cpv. 4 LPP). Esso non è applicabile nemmeno ai riscatti fittizi secondo LIG 40b I e LIFD 37b I.

In relazione a LPP 79b III il Tribunale federale ha considerato<sup>53</sup>, che si tratta sì in primo luogo di una norma di diritto previdenziale, essa si basa tuttavia chiaramente su motivi di diritto fiscale. Secondo il testo della disposizione, il problema dell'ammissibilità di un pagamento in capitale verrebbe di per sé disciplinato entro tre anni dal versamento. Dai dibattiti parlamentari risulterebbe tuttavia che con il termine di attesa andrebbero a quanto pare combattuti gli stessi abusi della riduzione al minimo dell'imposta, che ha già portato

---

<sup>48</sup> Cfr. più avanti, n. 3.6.2.1.

<sup>49</sup> Cfr. però TF 09.06.2005, 2A.615/2004, pubbl. in: StR 2006, pag. 510, sugli acquisti nell'istituto di previdenza del coniuge al di fuori di un divorzio.

<sup>50</sup> Cfr. per il momento del pensionamento più avanti, n. 3.1 in fondo.

<sup>51</sup> Cfr. sopra, n. 3.1.

<sup>52</sup> Cfr. più avanti, n. 3.6.2.2.

<sup>53</sup> BGer 12.3.2010, 2C\_658/2009, in: StE 2010 B 27.1 n. 43, consid. 3.2.2 e 3.3.

alla prassi del Tribunale federale che prevede la negazione del diritto di deduzione causa evasione fiscale. Il Tribunale federale considera dunque applicabile LPP 79b III anche per la questione della deducibilità di riscatti in caso di successivo prelievo di capitale. Nel caso concreto il Tribunale federale ha spiegato quanto segue<sup>54</sup>:

*"L'equiparazione coerente, e di principio senza eccezioni, di pagamenti in capitale entro il termine di tre anni a una diminuzione al minimo abusiva dell'imposta risulta corretta anche nel singolo caso qui da giudicare. Nel presente caso è stata sì eseguita una chiara separazione tra versamento tardivo e versamento della rendita da un lato, volume di previdenza risparmiato a lungo termine e pagamento in capitale dall'altro. Come già evidenziato (...), ad essere decisiva non è questa differenza rispetto al modello classico degli abusi. Determinante è piuttosto la circostanza che consiste nel fatto che poco dopo un versamento tardivo vengano ritirati mezzi della previdenza e questo in modo tale che il passaggio da un conto all'altro non porti a un concreto miglioramento della protezione assicurativa, bensì debba apparire quale trasferimento temporaneo di denaro per ragioni fiscali. A ciò l'art. 79b cpv. 3 LPP (nel quadro del diritto fiscale in questo caso determinante) si oppone in modo unitario e vincolante, indicando che l'autorizzazione di prelievo va negata ogniqualvolta un pagamento in capitale avviene entro il termine di attesa.*

Questa decisione del tribunale federale si può riassumere come segue<sup>55</sup>:

- la decisione non chiarisce la domanda (di diritto di previdenza) se dopo un riscatto è possibile una ripresa in capitale, qualora solo domande fiscali se riscatti siano deducibili dal reddito.
- le notifiche dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) inerenti l'esposizione del LPP 79b III non sono vincolate per questioni fiscali.
- tenor LPP 79b III il diritto di deduzione di versamenti va sempre negato qualora avviene un prelevamento entro il termine di embargo di tre anni dopo l'acquisto.

Se un contribuente dispone di più soluzioni previdenziali, va applicata un'interpretazione consolidata, ossia non si può riscattare in un luogo e percepire capitale altrove prima della scadenza dei tre anni. Ciò rispetta da un lato la volontà del legislatore<sup>56</sup>, dall'altro il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica<sup>57</sup> e inoltre riflette la prassi seguita in numerosi cantoni.

Nella rispettiva decisione di tassazione, il contribuente che fa valere un riscatto nell'istituto di previdenza viene reso attento sul fatto che avviene un'aggiunta successiva alla somma di riscatto ammessa quale deduzione se si procede a un prelievo in capitale entro tre anni dal riscatto.

Se comunque – contrariamente LPP 79b III 1<sup>a</sup> frase – viene percepita una prestazione in capitale prima della scadenza dei 3 anni, risp. viene versata da un istituto di previdenza, si deve procedere come segue:

---

<sup>54</sup> TF 12.03.2010, 2C\_658/2009, in: Steuerentscheid 2010 B 27.1 n. 43, consid. 3.3.2.

<sup>55</sup> Cfr. anche analisi della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) del 3 novembre 2010, disponibile su: [www.steuerkonferenz.ch](http://www.steuerkonferenz.ch).

<sup>56</sup> Cfr. P. Lang/W. Maute, Steuerliche Aspekte der 1. BVG-Revision, in: StR 2004, pag. 10 seg.

<sup>57</sup> Tribunale amministrativo ZH 22.08.2007, SB.2007.00030, consid. 3.2.

- I contributi per il riscatto di anni di contributo non possono essere dedotti dal reddito imponibile (in caso di decisioni di tassazione già cresciute in giudicato apertura di una **procedura di recupero d'imposta**).
- La somma di riscatto va ancora addizionata alla sostanza imponibile (in caso di decisioni di tassazione già cresciute in giudicato apertura di una **procedura di recupero d'imposta**).
- La somma di riscatto non accettata fiscalmente deve essere dedotta per l'imposizione della prestazione in capitale (in caso di decisioni di tassazione già cresciute in giudicato apertura di una **procedura di revisione**).

Giusta l'art. 60b OPP 2 per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero la somma di acquisto annua non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Questa disposizione si applica soprattutto a persone, che prendono il domicilio in Svizzera, per esercitarvi un'attività lucrativa con reddito elevato e che spesso dopo alcuni anni ritornano all'estero<sup>58</sup>. La disposizione serve a impedire abusi, nel senso che non si produce alcun miglioramento effettivo della previdenza, ma durante la permanenza in Svizzera vengono attuati riscatti elevati e al momento della partenza definitiva vengono nuovamente percepiti in contanti gli averi ai sensi di LFLP 5 I lett. a. Scaduto il termine dei cinque anni, l'istituto di previdenza deve accordare a questi assicurati la possibilità di riscattare per intero le prestazioni regolamentari.

### 3.6 Imposizione delle prestazioni

LIG 23 I risp. LIFD 22 I prevedono quale pendant alla deducibilità dei contributi la piena imposizione delle prestazioni dal 2° pilastro.

Secondo LPP 37 le prestazioni derivanti dal 2° pilastro vengono di regola versate in forma di rendita. Le disposizioni regolamentari possono tuttavia prevedere che l'avente diritto possa richiedere una prestazione in capitale. Conformemente a LPP 37 IV lett. b dal 1.1.2006 gli istituti di previdenza possono subordinare l'assegnazione di una prestazione in capitale in luogo della rendita di vecchiaia a una precedente dichiarazione dell'avente diritto.

#### 3.6.1 Rendita

Le prestazioni previdenziali versate sotto forma di rendita vengono tassate al 100% unitamente al resto del reddito. Fanno eccezione le rendite che hanno iniziato a decorrere prima del 1° gennaio 2002 e che si basano su un rapporto di previdenza già esistente in data 1° gennaio 1987: queste vengono rilevate – a dipendenza del grado di finanziamento (cfr. LIG 188c I risp. LIFD 204) – di regola all'80% o al 100%.

---

<sup>58</sup> Cosiddetti espatriati.

### 3.6.2 Liquidazione in capitale

#### 3.6.2.1 Presupposti per il versamento di una liquidazione in capitale

Una volta raggiunta l'età per beneficiare di una rendita, viene versata una liquidazione in capitale se le disposizioni regolamentari lo prevedono e se l'avente diritto ha fornito una dichiarazione in tal senso entro il termine previsto.

La corresponsione di una liquidazione in capitale risp. il versamento delle pretese in contanti nei confronti di un'istituzione della previdenza professionale (2° pilastro) è, secondo LFLP 5, possibile anche prima in determinati casi: se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, se comincia un'attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o se l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

Se è dato un motivo giustificante il pagamento in contanti ai sensi di LFLP 5 l'assicurato può ritirare il proprio credito di previdenza in contanti<sup>59</sup>. Se un assicurato non fa uso di questa possibilità, deve, stando a LFLP 4 I, comunicare all'assicurazione in quale forma (conto o polizza di libero passaggio) intende percepire la tutela assicurativa; se non lo fa, al più tardi due anni dopo l'insorgenza del caso di libero passaggio il suo credito viene versato, compresi gli interessi, all'istituto collettore<sup>60</sup>.

Secondo il diritto sul divorzio, ogni coniuge ha diritto, ai sensi di CC 122, alla metà degli averi di vecchiaia dell'altro coniuge (cfr. LFLP 22 segg.). Il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita di un coniuge all'istituto di previdenza dell'altro coniuge, ordinato dal giudice nel quadro del divorzio, non è soggetto all'imposizione e di conseguenza non può nemmeno essere dedotto quale riscatto.

#### 3.6.2.2 Caso speciale: prelievo PPA

La legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale prevede un motivo supplementare di pagamento in contanti<sup>61</sup>: in base a questo disposto il contribuente può far valere un importo per la proprietà abitativa per necessità propria, ossia l'appartamento (risp. la casa) da lui stesso abitato in permanenza nel proprio domicilio. Un prelievo di questo genere può essere attuato ogni cinque anni e al più tardi fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età finale ordinaria.

Il prelievo può essere fatto per l'acquisto e la costruzione di proprietà abitativa, per partecipazioni a proprietà d'abitazioni (comproprietà e proprietà comune), nonché per il rimborso di mutui ipotecari. Il prelievo minimo ammonta a fr. 20'000.-. Per rivendicarne il diritto le persone coniugate devono ottenere il consenso del coniuge. A prescindere dalle modalità del regime dei beni un coniuge può effettuare un prelievo soltanto per se stesso risp. per la sua proprietà d'abitazioni, quindi non per quella dell'altro coniuge; se deve essere operato un prelievo dagli istituti previdenziali di entrambi i coniugi, ciò è possibile unicamente se entrambi i coniugi sono (com-)proprietari dell'immobile.

---

<sup>59</sup> Con le relative conseguenze circa l'esigibilità della prestazione (cfr. n. 3.6.2.3).

<sup>60</sup> Cfr. nota 22.

<sup>61</sup> LPP 30a segg. e OPPA (RS 831.411).

Per garantire lo scopo della previdenza, nel registro fondiario viene menzionata una limitazione d'alienazione<sup>62</sup>; in caso di alienazione della proprietà d'abitazioni l'importo prelevato in anticipo deve essere tassativamente restituito<sup>63</sup>.

Se dopo un riscatto nell'istituto di previdenza, entro tre anni avviene un anticipo per PPA, la deduzione del riscatto dal reddito imponibile va negata e il rispettivo importo va aggiunto alla sostanza imponibile (eventualmente nella procedura di recupero d'imposta). Per la tassazione della liquidazione in capitale, l'importo del riscatto va dedotto dalla liquidazione in capitale (cfr. punto 3.5.2.3)<sup>64</sup>.

Se il contribuente procede dapprima a un prelievo PPA, secondo la normativa esplicita in LPP 79b III, 2<sup>a</sup> frase, la prestazione di contributi per il riscatto di anni di contributo è possibile solo se l'anticipo (o eventualmente i diversi anticipi) è stato (sono stati) interamente rimborsato (rimborsati), indipendentemente dal fatto se già al momento dell'anticipo sussisteva o no un ammanco nei contributi di previdenza. Se l'anticipo viene restituito, giusta LPP 83a II e III può essere richiesta, entro tre anni dal rimborso, la restituzione delle imposte riscosse al momento dell'anticipo. Nei casi in cui entrambi i coniugi hanno effettuato prelievi PPA, che per la tassazione sono stati sommati fra loro, al momento del rimborso dopo la separazione o il divorzio va attuata una ripartizione: il rimborso deve avvenire proporzionalmente ai prelievi a suo tempo fatti dai coniugi<sup>65</sup>.

Chi percepisce denaro dalla previdenza professionale a scopo di ammortamento della propria ipoteca e poco tempo dopo aumenta l'ipoteca per fare, mediante il credito in questione, un conferimento di capitale, **utilizza abusivamente il denaro LPP**. I mezzi finanziari vincolati per la futura previdenza di vecchiaia vengono convertiti in una disponibilità non vincolata con tutti i rischi a ciò connessi. L'uso abusivo dei fondi LPP può essere accertato soltanto quando è disponibile la successiva dichiarazione fiscale. Per questo motivo, non in tutti i casi questo denaro può essere tassato immediatamente dopo il prelievo ai sensi di LIG 40a risp. LIFD 38. L'Amministrazione delle imposte deve procedere come segue:

- Se il contribuente utilizza il denaro LPP per il **rimborso del mutuo ipotecario** (su una casa propria già esistente), occorre attendere fino all'inoltro della dichiarazione fiscale prima di tassare questo denaro.
  - Se non vi è stato uso abusivo dell'anticipo, esso va tassato secondo LIG 40a risp. LIFD 38.
  - Se per contro l'Amministrazione delle imposte accerta che l'ipoteca è stata nel frattempo (ai sensi delle summenzionate considerazioni) nuovamente alzata, il contribuente deve essere sollecitato a rimborsare il prelievo anticipato all'istituzione di previdenza. L'imposizione del denaro percepito a titolo di anticipo decade.
  - Se il contribuente non dà seguito a questo sollecito, il denaro prelevato anticipatamente va tassato assieme all'altro reddito (nessun calcolo dell'aliquota di rendita). Questa procedura trova la propria giustificazione nel fatto che il contribuente ha ottenuto mezzi che, sulla base di quanto detto in precedenza, non avrebbe dovuto percepire come

---

<sup>62</sup> LPP 30e.

<sup>63</sup> LPP 30d I.

<sup>64</sup> Vgl. auch Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.3.1.11.

<sup>65</sup> StRK II ZH, 23.11.2004, pubbl. in: StE 2005 B 99.4 n. 4.

mezzi LPP e che di conseguenza non possono essere qualificati come tali. Non entra in linea di conto un'imposizione privilegiata ai sensi di LIG 40a risp. LIFD 38<sup>66</sup>.

### 3.6.2.3 Imposizione

Le prestazioni in capitale dal 2° pilastro vengono tassate con un'imposta annua piena, separati dal restante reddito, con un'aliquota speciale (LIG 40a; LIFD 38). L'aliquota fiscale ammonta nella Confederazione a un quinto dell'aliquota ordinaria (LIFD 38 II); nel Cantone l'imposizione avviene all'aliquota che risulterebbe con un quindicesimo della liquidazione in capitale, tuttavia a un tasso minimo dell'1,5% (coniugi) risp. 2% (altri) e al tasso massimo del 2,6% risp. 4% (LIG 40a I), di volta in volta al tasso fiscale attuale (attuale 100%). Per l'aliquota da applicare è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (cfr. LIG 39 V). Le prestazioni in capitale versate a livello federale e cantonale nel medesimo anno civile vengono addizionate (cfr. LIG 40a III; LIFD 48)<sup>67</sup>. Anche le prestazioni in capitale corrisposte (separatamente) a coniugi vengono fra loro addizionate.

Le prestazioni previdenziali possono essere imposte soltanto quando diventano esigibili. Questa data è determinante anche per la sovranità fiscale nei rapporti intercantonali: le prestazioni in capitale dal 2° pilastro sono imponibili nel cantone in cui il contribuente ha il proprio domicilio al momento della loro esigibilità (LIG 70 I). L'esigibilità subentra di regola nel caso assicurativo, ossia a seguito di età, invalidità o decesso di un assicurato.

In caso di versamento a seguito di età, l'esigibilità subentra il primo giorno nel quale non vi è più una protezione assicurativa. La protezione assicurativa termina con la scadenza del rapporto di lavoro<sup>68</sup>. L'imposizione avviene anche in questo caso per questa data, anche se le prestazioni di vecchiaia in base al regolamento vengono lasciate in giacenza oltre questa data<sup>69</sup>. Un periodo di differimento delle prestazioni di vecchiaia oltre il pensionamento anticipato od ordinario non è dunque ammesso.

#### *Esempio:*

⇒ A ha il proprio domicilio fino al pensionamento il 30 giugno 2010, ossia fino al suo ultimo giorno di lavoro, nel Cantone di Zurigo. Il 1° luglio 2010 trasferisce il proprio domicilio laddove aveva finora avuto il suo domicilio di vacanza nel Cantone dei Grigioni. Il medesimo giorno gli viene versata una liquidazione in capitale dal 2° pilastro.

La prestazione in capitale diviene esigibile il 1° luglio 2010 e lo stesso giorno viene erogata. Dato che a quel momento A ha il proprio domicilio nel Cantone dei Grigioni, la prestazione in capitale è imponibile nei Grigioni giusta LIG 70 I.

⇒ B era impiegato presso la Swiss. È stato pensionato il 31 dicembre 2008 e in quella data ha cessato la propria attività lucrativa. Circa il proprio conto di previdenza B ha convenuto con l'istituto di previdenza quanto segue: fr. 1'000'000.– sono stati versati il 31 gennaio 2009; il pagamento di due volte la cifra di fr. 1'000'000.– è stato rinviato al 31 gennaio 2010 risp. al 31 gennaio 2011, ogni volta con l'aggiunta degli interessi.

<sup>66</sup> Cfr. TA SG 13.12.2007, pubbl. in: StE 2008 B 26.13 n. 24.

<sup>67</sup> Trib. cant BL 20.06.2007, in StE 2008 B 29.2 n. 16

<sup>68</sup> TF 3.3.2000, 2P.389/1998, pubbl. in: Prassi 2000 n. 136

<sup>69</sup> TF 26.5.2000, 2P.43/2000, pubbl. in: Prassi 2000 n. 169



L'intera prestazione in capitale è divenuta esigibile il 1° gennaio 2009 ed è stata tassata in quel momento. L'esigibilità non viene posticipata per il fatto che B rinvia l'adempimento. Gli interessi (maturati dopo il 1.1.2009) costituiscono utile patrimoniale interamente imponibile. L'avere di vecchiaia lasciato nell'istituto di previdenza è dunque soggetto all'imposta sulla sostanza.

Vi è un'eccezione dal principio secondo cui il differimento di prestazioni di vecchiaia oltre la data del pensionamento anticipato od ordinario non è ammesso in relazione a conti o polizze di libero passaggio **già esistenti** al momento del pensionamento. La prassi che per il deposito di un avere su un conto di libero passaggio oppure per una polizza di libero passaggio presupponeva un'attività lucrativa e dunque si partiva dal presupposto che la data di esigibilità del relativo avere coincideva con la cessazione dell'attività lucrativa, è stata abrogata. A titolo di novità, in base a OLP 16 I la presenza di un'attività lucrativa non è più il presupposto per il deposito di un avere di libero passaggio già esistente. Simili averi di libero passaggio vengono dunque tassati al momento del prelievo (al più tardi al raggiungimento dei 69 rispettivamente dei 70 anni), senza che avvenga una correzione dell'aliquota<sup>70</sup>. Non è tuttavia ammesso trasferire per la data del pensionamento l'avere di previdenza presso la cassa pensioni a un istituto di libero passaggio e lasciarlo in deposito presso questo istituto fino al raggiungimento dei 69 rispettivamente dei 70 anni<sup>71</sup>. Al momento della cessazione definitiva dell'attività lucrativa l'avere di previdenza presso la cassa pensioni risulta infatti imponibile e va prelevato sotto forma di rendita o capitale.

In caso di pagamento in contanti anticipato sulla base di un motivo di pagamento in contanti (art. 5 LFLP), va fatto riferimento al momento del versamento<sup>72</sup>.

*Esempio:*

- ⇒ Il 54enne A ha cessato la propria attività lucrativa il 30 novembre 2013. Il 20 dicembre 2013 ha notificato la partenza al proprio comune di domicilio e ha trasferito il suo domicilio in Spagna con effetto al 1° gennaio 2014. Il 5 gennaio 2014 ha chiesto all'Istituto di previdenza il pagamento in contanti del suo diritto di libero passaggio. Il versamento della prestazione in capitale è avvenuta il 15 gennaio 2014.

A tal proposito va fatto riferimento alla data di erogazione della prestazione in capitale. Dato che l'erogazione avviene in un momento in cui il domicilio di A non si trova più in Svizzera (è determinante la data di annuncio della partenza al comune di domicilio), la prestazione in capitale è soggetta all'imposta alla fonte nel Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza.

Come per le prestazioni in capitale dal 2° pilastro, vengono imposte le prestazioni in capitale cosiddette analoghe del datore di lavoro (cfr. LIFD 17 II). Trattasi di indennità di fine rapporto (liquidazioni) del datore di lavoro, che, date certe condizioni, vengono versa-

<sup>70</sup> Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.5.3.1

<sup>71</sup> Sentenza della commissione di ricorso amministrativo SG del 10.1.2007, in: StE 2007 B 26.13. n. 21, consid. 3a/bb.

<sup>72</sup> TF del 30.4.2004, 2A.54/2003; TA ZH del 19.4.2000, in: StE 2001 B 21.2 n. 13.

te in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro e che hanno carattere previdenziale<sup>73</sup>.

#### 3.6.2.4 Imposizione in caso di beneficio

La cerchia di persone, che – in caso di decesso dell'assicurato – può essere favorita nel quadro del 2° pilastro, viene descritta nella LPP e nei regolamenti previdenziali emanati in base a detta legge. In ottica giuridica ne consegue che le persone favorite (beneficiarie) **non acquisiscono la pretesa legale a seguito del diritto successorio**, bensì sulla base del contratto di previdenza stipulato fra l'assicurato defunto e l'istituto di previdenza. La persona che gode di beneficio a proprio favore ha quindi un diritto diretto in materia di diritto assicurativo (previdenziale) e la rispettiva prestazione non rientra nell'eredità<sup>74</sup>.

Le prestazioni del 2° pilastro a seguito del decesso del lavoratore devono quindi essere imposte nel domicilio del beneficiario – e non nell'(ultimo) domicilio del de cuius<sup>75</sup>, in quanto non si tratta – come già esposto – di prestazioni soggette dell'imposta di successione, bensì di prestazioni soggette all'imposta sul reddito.

## 4. PILASTRO 3A (PREVIDENZA INDIVIDUALE VINCOLATA)

### 4.1 Deduzione dei contributi

#### 4.1.1 Principio

Giusta LIG 36 lett. f risp. LIFD 33 I lett. e i contributi alla previdenza individuale vincolata possono essere dedotti fino a un massimale tenor LPP. La premessa di fondo per la prestazione di contributi al pilastro 3a è l'esistenza di un'attività lucrativa soggetta all'AVS (LPP 5). Giusta l'art. 7 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) in unione con LPP 82 II i contributi alla previdenza individuale vincolata sono fiscalmente detraibili dal reddito nella seguente entità:

- annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo LPP 8 I, se il contribuente è affiliato a un istituto di previdenza ai sensi di LPP 80 (2° pilastro);
- annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito in LPP 8 I, se il contribuente è affiliato a un istituto di previdenza ai sensi di LPP 80 (2° pilastro).

I lavoratori dipendenti come gli indipendenti, che sono affiliati a un istituto di previdenza del 2° pilastro, possono quindi dedurre al massimo fr. 6'768.– (2017: dito) i contribuenti

---

<sup>73</sup> Cfr. al riguardo la circolare dettagliata dell'AFC n. 1 2003 del 3 ottobre 2002, valida anche per il Cantone dei Grigioni.

<sup>74</sup> Cfr. circa l'intera questione Th. Koller, *Privatrecht und Steuerrecht – Ein erschöpftes Thema?*, in: ZBJV 1995 (31), pag. 92 segg., in particolare pag. 110 seg.

<sup>75</sup> TF 3.3.2000, 2P.389/1998, pubbl. in: StE 2001 A 24.35 no. 2; cfr. anche *Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle*, A.7.1.1.

che non sono affiliati a un istituto di previdenza del 2° pilastro al massimo fr. 33'840.– (2017: dito).

Se una persona professionalmente attiva a tempo parziale aderisce a titolo facoltativo al 2° pilastro, si può produrre la situazione in cui il reddito netto da attività lucrativa è inferiore alla deduzione consentita di fr. 6'768.– nel (piccolo) pilastro 3a. La deduzione per contributi al pilastro 3a non ha carattere di spesa di conseguimento. Dato che secondo OPP 3 7 I lett. a sussiste tuttavia un legame con il reddito da attività lucrativa, la deduzione può essere concessa solo fino all'ammontare del reddito da attività lucrativa al lordo della deduzione delle spese di conseguimento del reddito. Pertanto, la deduzione è limitata al salario netto.

Modifica del 01.06.2015

I coniugi possono, per quanto siano entrambi professionalmente attivi, istituire ciascuno un proprio pilastro 3a. Il coniuge che collabora in azienda può però costituire un proprio pilastro 3a unicamente se per il proprio lavoro percepisce un indennizzo, sul quale viene conteggiato il contributo AVS.

Un assicurato può disporre anche di più di un conto o di una polizza di previdenza, ma non può versare più dei contributi leciti per anno<sup>76</sup>.

Per il pilastro 3a è escluso un riscatto com'è invece possibile per il 2° pilastro. Per questa ragione non è neppure fattibile trasferire un credito del 2° pilastro nel pilastro 3a.

Se un versamento annuo nel pilastro 3a ha superato l'ammontare consentito secondo OPP 3 7 I, l'istituto di previdenza è obbligato a restituire la somma in eccesso; il relativo importo è computato alla sostanza imponibile<sup>77</sup>.

Se dall'attività lucrativa indipendente risulta una perdita, i versamenti versati al pilastro 3a non possono essere dedotti<sup>78</sup>.

In linea di principio i contributi al pilastro 3a possono essere versati fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS (donne: 64 anni; uomini: 65 anni; cfr. LAVS 21 I); in caso di attività lucrativa oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS possono essere versati contributi al massimo per successivi cinque anni, ossia fino al compimento dei 70 anni<sup>79</sup>.

Chi nonostante il raggiungimento dell'età di pensionamento continua a svolgere un'attività lucrativa e rinvia la rendita di vecchiaia LPP, continua a essere assicurato nel 2° pilastro, nonostante non vengano più versati contributi al 2° pilastro. Un rinvio della rendita comporta una continua maturazione di interessi sull'avere di vecchiaia e un aumento del tasso di conversione, cosicché l'avere nel 2° pilastro continua a crescere.

Complemento del 01.07.2014

<sup>76</sup> Maute/Steiner/Rufener, p. 199.

<sup>77</sup> DTF 119 Ia 241; Trib. amm. BE 2.2.2007, pubbl. in: NStP 2007, pag. 65; StRK SZ 2.4.2002, pubbl. in: StR 2003, pag. 47.

<sup>78</sup> StRK BS 13.8.2005, pubbl. in: BStPra 2007, pag. 575; Trib. amm. LU, 29.1.1996, pubbl. in: LGVE 1996 II n. 16.

<sup>79</sup> OPP 3 7 III;

Pertanto, il contribuente può far valere solamente la piccola deduzione relativa al pilastro 3a<sup>80</sup>.

Per poter versare contributi al pilastro 3a deve sussistere un obbligo contributivo AVS. Persone che esercitano un'attività lucrativa e hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS continuano a essere soggette all'AVS e, a patto che forniscano prova di svolgere un'attività lucrativa, possono continuare a versare contributi al pilastro 3a se il loro reddito è inferiore alla franchigia AVS di fr. 16'800 (ad es. mandati all'interno di CdA), su cui non vengono riscossi contributi AVS conformemente all'art. 4 cpv. 2 lett. b LAVS in unione con l'art. 6quater OAVS.

#### 4.1.2 *Indipendente con attività lucrativa (accessoria) dipendente*

Nel caso di contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente più un'attività lucrativa accessoria dipendente assicurata a titolo obbligatorio possono verificarsi problemi nell'ambito del pilastro 3a, nel senso che per la loro attività lucrativa indipendente possono far valere come deduzione soltanto l'importo massimo più basso e avere fra l'altro difficoltà ad assicurarsi in misura sufficiente nel pilastro 3a.

Un contribuente, che è professionalmente dipendente soltanto nella propria attività lucrativa accessoria, può richiedere l'esenzione dall'obbligatorietà LPP (cfr. OPP 2 1j I lett. c)<sup>81</sup>. Questa soluzione va adottata in tutti i casi in cui si discute la configurazione giuridica per il futuro. Per contro laddove ci si imbatte nella dubbia costellazione solo al momento della tassazione, non è possibile la soluzione con un esonero retroattivo dalla previdenza professionale<sup>82</sup>.

È possibile conseguire lo stesso risultato di un esonero retroattivo dalla previdenza professionale percorrendo una via molto più semplice.

- il contribuente mantiene la previdenza professionale;
- i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore nella previdenza professionale vengono rilevati;
- i contributi massimi consentiti alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) possono essere determinati per esempio per l'anno 2016 come segue
  - 20% del reddito da attività lucrativa, al massimo fr. 33'840.–
  - meno i contributi alla previdenza professionale (lavoratore e datore di lavoro).

Con questo modus operandi si ottiene un analogo risultato fiscale come con la richiesta di annullare retroattivamente la previdenza professionale. La strada è però molto più facile; a livello di contribuente e di cassa pensione porta ad agevolazioni amministrative. Questa soluzione può però essere offerta unicamente se il contribuente si fa esonerare dal 2° pilastro per il periodo in corso risp. per il futuro. Unicamente in questo caso si può parlare di semplificazione per un periodo di transizione.

<sup>80</sup> TA ZH 23.10.2013, in: ZStP 2/2014, pag. 123.

<sup>81</sup> Cfr. VRK I/1 SG 17.11.2004, GVP 2004 no. 29 (la valutazione se si tratti di un'attività lucrativa accessoria e di conseguenza se sia possibile un esonero spetta all'istituto di previdenza).

<sup>82</sup> La tutela (già consumata) coassicurata per i rischi di decesso e invalidità non può essere annullata a posteriori.

Nei casi con un'attività lucrativa accessoria dipendente e con un'attività lucrativa principale indipendente fa stato, per quanto attiene ai contributi al pilastro 3a, quanto segue:

- Previdenza professionale viene mantenuta

Il contribuente è considerato assicurato nel 2° pilastro e può far valere come deduzione solo l'importo massimo inferiore del pilastro 3a. Questa normativa vale per gli anni passati come per quelli a venire<sup>83</sup>. Il contribuente può assicurarsi per la propria attività lucrativa indipendente nel 2° pilastro.

- Esonero dalla previdenza professionale

Il contribuente si fa esonerare dalla previdenza professionale:

- Per il futuro il contribuente non è ritenuto assicurato nel 2° pilastro; può far valere l'importo massimo superiore nel pilastro 3a;
- Per gli anni passati può essere fatto valere l'importo massimo superiore del pilastro 3a; tuttavia i contributi del lavoratore e del datore di lavoro nel 2° pilastro devono essere computati. In altre parole l'importo massimo nel pilastro 3a è limitato al 20% del reddito da attività lucrativa (2016: massimo fr. 33'840.-; 2017: idem) dedotti i contributi corrisposti dal lavoratore e dal datore di lavoro al 2° pilastro.

#### 4.1.3 Passaggio da attività lucrativa indipendente a dipendente

Un contribuente, che passa da un'attività lavorativa indipendente a una dipendente (o viceversa) e per l'attività lucrativa indipendente non si è affiliato ad alcun istituto di previdenza del 2° pilastro, secondo la prassi del Cantone dei Grigioni, nel periodo fiscale in questione può far valere nel pilastro 3a, in aggiunta alla deduzione del 2° pilastro, sia la piccola (OPP 3 7 I lett. a) deduzione sia la grande deduzione giusta OPP 3 7 I lett. b; tuttavia nel pilastro 3a non può dedurre più dell'importo massimo tenor OPP 3 7 I lett. b<sup>84</sup>. La stessa soluzione vale anche se una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente che fino a quel momento non era affiliata a un istituto di previdenza, si affilia volontariamente a un istituto di previdenza nel corso del periodo fiscale.

- Esempio:

Reddito lavoratore dipendente (1.1.-30.4.2016)	fr. 32'000.--
Attività lucrativa indipendente (dal 1.5.2016)*	fr. 150'000.--
Totale reddito da attività lucrativa 2016	fr. 182'000.--

\* 1° anno d'esercizio 1.5 - 31.12.2016, utile 150'000

Per il reddito da attività lucrativa dipendente, nel periodo fiscale 2016 può essere concessa una deduzione massima di 6'768 franchi. In aggiunta, può essere fatto valere il 20% del reddito da attività lucrativa indipendente. La deduzione che risulta in questo caso pari a 36'768 franchi (fr. 6'768 più il 20% di fr. 150'000) viene limitata all'importo massimo pari a fr. 33'840.

La cumulazione appena descritta tra piccola e grande deduzione nel pilastro 3a può essere effettuata se dopo l'adesione a un istituto di previdenza vengono riscattati anni di contributo.

<sup>83</sup> Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, B.2.3.2.

<sup>84</sup> Cfr. Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, B.2.3.3.

#### 4.1.4 Cessazione dell'attività lucrativa

Nell'anno in cui viene raggiunta l'età pensionabile può essere attuata la piena deduzione (OPP 3 7 IV), vale a dire che in quest'anno non ha luogo alcuna decurtazione proporzionale in funzione della durata dell'attività lucrativa. In questo caso si può far valere, a dipendenza se il contribuente era affiliato o meno al 2° pilastro, o la piccola o la grande deduzione.

Quando per un contribuente il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria comporta l'uscita dalla Cassa pensioni, questi tuttavia prosegue la sua attività lucrativa, senza essere affiliato a un istituto di previdenza, nel relativo periodo fiscale egli può far valere nel pilastro 3a sia la piccola (OPP 3 7 I lett. a ), che la grande deduzione ai sensi di OPP 3 7 I lett. b; tuttavia nel pilastro 3a non può dedurre più dell'importo massimo pari a fr. 33'840<sup>85</sup>.

- Esempio:

Un lavoratore va in pensione a fine giugno 2015 con il raggiungimento del 65° anno d'età. A partire da questo momento percepisce una rendita di vecchiaia dal 2° pilastro. Tuttavia, egli continua a lavorare in misura ridotta. Tra luglio e dicembre 2015 egli realizza un reddito da attività lucrativa soggetto all'AVS pari a fr. 30'000.-.

Contributi al pilastro 3a:

1° semestre 2016 (attivo, affiliato alla CP):	fr. 6'768.-
2° semestre 2016 (passivo, dato che percepisce una rendita):	
20 % di fr. 30'000.-	<u>fr. 6'000.-</u>
deduzione massima possibile:	fr. 12.768.-

## 4.2 Imposizione delle prestazioni

Contrariamente al 2° pilastro, le prestazioni del pilastro 3a vengono di regola erogate sotto forma di prestazioni in capitale, come prestazioni di vecchiaia, invalidità o decesso. Mentre nel caso del risparmio bancario vincolato non è assolutamente ipotizzabile alcuna altra forma di prestazione, nel caso delle prestazioni assicurative del pilastro 3a sono sostanzialmente possibili anche pagamenti di rendite.

Come per le prestazioni del 2° pilastro, anche per le prestazioni del pilastro 3a la LPP prescrive la piena imposizione<sup>86</sup>, vale a dire che le prestazioni di rendita vengono tassate con aliquota speciale al 100% assieme al resto del reddito, mentre le prestazioni di capitale vengono imposte con un'imposta annua piena separatamente dal resto del reddito (LIG 40a; LIFD 38; cfr. sopra punto 3.6.2.2). Le prestazioni di capitale versate nel medesimo anno civile vengono sommate (LIG 40a III). Anche le prestazioni in capitale corrisposte (separatamente) a coniugi vengono fra loro addizionate.

<sup>85</sup> Cfr. n. 4.1.3.

<sup>86</sup> LPP 83.

La cerchia di persone, che – in caso di decesso dell'assicurato – può essere favorita nel quadro del pilastro 3a, viene descritta in OPP 3 2. In ottica giuridica ne consegue che le persone favorite (beneficiarie) **non acquisiscono la pretesa legale a seguito del diritto successorio**, bensì sulla base del contratto di previdenza stipulato fra l'assicurato defunto e l'istituto di previdenza. La persona che gode di beneficio a proprio favore ha quindi un diritto diretto in materia di diritto assicurativo (previdenziale) e la rispettiva prestazione non rientra nell'eredità, ragione per cui è soggetta, come per le prestazioni in caso di decesso del 2° pilastro<sup>87</sup>, all'imposta sul reddito<sup>88</sup>.

#### 4.3 Trasferimento di averi all'interno del pilastro 3a dopo i 59/60 anni

Secondo la prassi seguita dall'Amministrazione delle imposte, il trasferimento di averi del pilastro 3a da una fondazione bancaria a un'altra fondazione bancaria viene considerata neutrale dal punto di vista fiscale non soltanto prima, ma anche dopo il compimento del 59° o 60° anno d'età; ne consegue che tale procedura non comporta una tassazione di una prestazione in capitale dal pilastro 3a (cfr. OPP 3 3 II lett. b )<sup>89</sup>. Tuttavia, non è possibile procedere a un frazionamento di averi esistenti del pilastro 3a. In altre parole, un trasferimento da una fondazione bancaria a un'altra fondazione bancaria deve comprendere l'intero avere del pilastro 3a.

La situazione è diversa nell'ipotesi di trasferimento di un avere da una polizza assicurativa del pilastro 3a a un conto del pilastro 3a presso una fondazione bancaria dopo aver compiuto 59/60 anni. Con la scadenza della polizza assicurativa, ossia con il subentro del caso di previdenza "Età" la prestazione in capitale stabilita per questa data può essere richiesta e l'assicurazione è tenuta a fornirla. Pertanto, la prestazione in capitale dall'assicurazione di previdenza vincolata diviene esigibile con il subentro del caso di previdenza "Età". Il fatto che all'assicurazione venga ordinato di versare il capitale direttamente su un conto del pilastro 3a presso una fondazione bancaria non influisce in alcun modo sull'esigibilità. Secondo i principi fiscali generali la prestazione di previdenza è considerata affluita nel momento in cui subentra il caso di previdenza, motivo per cui viene anche tassata in questo momento. Pertanto, un trasferimento neutrale dal punto di vista fiscale su un conto del pilastro 3a presso una fondazione bancaria non è ammissibile<sup>90</sup>.

Tuttavia, è possibile prolungare una polizza assicurativa del pilastro 3a prima della scadenza del contratto, tuttavia per un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria e a condizione che la persona assicurata continui a svolgere un'attività lucrativa<sup>91</sup>.

<sup>87</sup> Cfr. sopra, n. 3.6.2.4.

<sup>88</sup> TA ZH 20.4.2005, pubbl. in: StE 2005 B 26.11 n. 2.

<sup>89</sup> Bolletino dell'UFAS concernenti la previdenza professionale n. 136 del 23.06.2014, n. 892.

<sup>90</sup> cfr. TA BE 18.11.2008, in: NStP 2009, pag. 12 segg.

<sup>91</sup> Bolletino dell'UFAS concernenti la previdenza professionale n. 136 del 23.06.2014, n. 892.

#### 4.4 Trasferimento di averi nel 2° pilastro

Il versamento anticipato della prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a (ovvero prima del compimento dei 59/60 anni d'età) ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto e l'istituzionario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza (cfr. OPP 3 3 II lett. b ). Risulta ammissibile anche un trasferimento parziale dell'avere di previdenza, se in tal modo l'ammanto nel 2° pilastro viene coperto integralmente<sup>92</sup>. Il versamento dell'avere di previdenza deve avvenire direttamente dall'ente di previdenza del pilastro 3a all'istituto di previdenza del 2° pilastro. Un tale trasferimento è neutrale dal punto di vista fiscale. L'avere trasferito non viene tassato al momento del trasferimento; d'altra parte, l'importo di riscatto conferito non può essere dedotto ai fini fiscali<sup>93</sup>.

In linea di principio, una prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a dopo il compimento del 59°/60° anno d'età può essere utilizzato per un riscatto nel 2° pilastro. Una tale procedura viene valutata sotto l'aspetto dell'elusione fiscale. In tale contesto viene esaminato in particolare il periodo tra il perfezionamento del pilastro 3a e il riscatto nel 2° pilastro e se il riscatto poteva essere finanziato con altra sostanza. Se viene constatata un'elusione fiscale, la perfezionamento del pilastro 3a e il riscatto nel 2° pilastro vengono trattati come un trasferimento neutrale dal punto di vista fiscale.

### 5. PILASTRO 3B (PREVIDENZA INDIVIDUALE LIBERA)

La previdenza individuale libera (pilastro 3b) comprende sostanzialmente le assicurazioni sulla vita come pure le assicurazioni di rendita vitalizia. Le assicurazioni di rendita vitalizia sono quelle assicurazioni di persone, che si rifanno all'incertezza della durata della vita umana. A dipendenza dell'evento assicurato si distingue fra assicurazioni per il caso di decesso, assicurazioni per il caso di vita o sopravvivenza e assicurazioni miste.

#### 5.1 Concetti

**L'assicurato o il contraente** è quella parte stipulante il contratto assicurativo, che cerca una copertura finanziaria per un determinato evento o rischio.

**L'assicuratore** è quella parte contraente, che offre la copertura assicurativa. Possono essere assicuratori unicamente le compagnie assicurative titolari della concessione rilasciata dal Consiglio federale.

**La persona assicurata** è quella persona la cui vita o salute è assicurata. Se l'assicurato stipula un'assicurazione sulla propria vita, si tratta di un'**autoassicurazione**. In caso contrario è data un'**assicurazione sulla vita di terzi**.

**La persona beneficiaria** è quella persona, che all'insorgenza dell'evento assicurato percepisce la prestazione assicurativa. Può trattarsi dello stipulante stesso, specialmente nelle assicurazioni in caso di vita. Può però anche essere designata beneficiaria una

<sup>92</sup> Bollettino dell'UFAS concernenti la previdenza professionale n. 136 del 23.06.2014, n. 893.

<sup>93</sup> Circolare dell'AFC n. 18, n. 6.3; Vorsorge und Steuern, Anwendungsfälle, A.8.2.1.



terza persona, in particolare nelle assicurazioni in caso di morte. Se il beneficiario in caso di decesso non viene designato dall'assicurato stesso, il coniuge e i discendenti sono legalmente ritenuti persone beneficiarie. L'assicurato può revocare in ogni momento il privilegio al beneficiario. A questo diritto di revoca può rinunciare unicamente sottoscrivendo la polizza e cedendola al beneficiario (LCA 77 II).

La **prestazione garantita** è la prestazione, che l'assicuratore è tenuto a erogare secondo il contratto assicurativo quando si verifica l'evento assicurato (per es. capitale in caso di decesso, rendita vitalizia annua). Essa si basa sulle ipotesi statistiche valide in sede di stipula del contratto e relative alla futura mortalità, alla maturazione d'interessi e alle spese amministrative.

Se l'assicuratore ottiene dei miglioramenti nel corso della durata contrattuale, conseguendo per es. utili di capitale superiori a quanto ipotizzato, trae un profitto, che nel caso di contratti con partecipazione all'utile versa, come **quote di eccedenza** (bonus), agli assicurati. Le quote di eccedenza possono essere utilizzate per ridurre i premi o migliorare le prestazioni.

## 5.2 Distinzioni

Le assicurazioni sulla vita possono essere classificate secondo diversi parametri, in linea principale secondo il tipo di caso assicurativo (evento assicurato), secondo la modalità di pagamento dei premi o secondo il genere di prestazione assicurativa. Fiscalmente si deve inoltre distinguere fra assicurazione privata e assicurazione aziendale.

### 5.2.1 Secondo il tipo di evento assicurato

**Assicurazione per il caso di decesso:** la prestazione assicurativa è dovuta al momento del decesso della persona assicurata. Nel caso di **assicurazioni a vita per il caso di decesso** l'assicuratore deve erogare in ogni caso la prestazione; pertanto questa assicurazione serve soprattutto all'assistenza della famiglia. Oggi è rara. Nel caso di **assicurazioni temporanee per il caso di decesso** la prestazione assicurativa è dovuta, se durante la durata limitata dell'assicurazione l'assicurato muore (**assicurazione per rischio di decesso**).

**Assicurazione per il caso di vita:** la somma assicurata diviene esigibile, se l'assicurato raggiunge un'età precisa definita contrattualmente. Questa assicurazione può essere impostata come pura e semplice assicurazione rischi (nessuna prestazione in caso di morte prematura) o abbinata a una modalità di risparmio (rimborso dei premi pagati fino al decesso = restituzione dei premi).

**Assicurazione mista:** combinazione di assicurazione per rischio di decesso e assicurazione per il caso di vita. La prestazione assicurativa va erogata in ogni caso, o al momento della morte prematura o al raggiungimento dell'età definita per contratto. L'insorgenza dell'evento assicurato è quindi certa. Questa assicurazione, che comprende un processo di risparmio, è la "classica" assicurazione sulla vita, che resta la più diffusa.

**Assicurazione a termine fisso:** la somma assicurata va versata alla scadenza fissata per contratto, indipendentemente dal fatto se l'assicurato vive ancora o è già deceduto.

È data un'assicurazione ai sensi della copertura dei rischi unicamente se il finanziamento ha luogo con premi periodici.

Sono ipotizzabili anche combinazioni. In aggiunta viene spesso assicurato, oltre al rischio di decesso, un rischio di invalidità.

### 5.2.2 *Nach Art der Prämienzahlung*

**Pagamento periodico dei premi:** il premio va versato per tutta la durata contrattuale a scadenze periodiche e conformemente al piano.

**Premio unico:** è considerata assicurazione con premio unico non solo quella in cui il premio viene versato un'unica volta alla stipula del contratto. Possono verificarsi più pagamenti di premi se sussiste un obbligo globale e il versamento dei premi non è regolato in maniera inequivocabilmente periodica e secondo il piano.

### 5.2.3 *Secondo il genere di prestazione assicurativa*

**Assicurazione di capitale:** la prestazione assicurativa viene versata sotto forma di capitale, di regola in una sola volta, talvolta però anche in più rate.

**Assicurazione di rendita:** la prestazione ha luogo a scadenze periodiche, in caso di **rendita vitalizia** fino alla morte dell'assicurato, in caso di **rendita temporanea** durante un periodo ben preciso convenuto tramite contratto. Nel caso del **vitalizio temporaneo** si tratta di una rendita vitalizia limitata nel tempo. La prestazione cessa con la morte dell'assicurato, al più tardi comunque al termine della decorrenza stabilita. Inoltre si può distinguere fra **rendita con inizio immediato** e **rendita differita**. Nel primo caso la rendita inizia a decorrere subito dopo la stipula del contratto e il deposito del capitale, nel secondo caso l'inizio della rendita è posticipato di un determinato tempo. È il caso, per loro stessa natura, delle assicurazioni di rendita con premi periodici. Se alla scomparsa anzitempo dell'assicurato, i premi versati (di regola inclusi gli interessi e le quote di eccedenza) vengono restituiti, dedotte le rendite pagate, si parla di **restituzione di premi**.

Tecnicamente ogni capitale può essere convertito in una rendita e ogni rendita in un capitale. In proposito esistono svariate tabelle<sup>94</sup>.

### 5.2.4 *Diritto di riscatto*

Con il diritto di riscatto l'assicurato può unilateralmente rescindere il contratto assicurativo e far valere il capitale di copertura nell'entità del valore di riscatto. Il requisito per questa operazione: l'insorgenza dell'evento assicurato deve essere certa e nel caso di assicurazioni con premio periodico il premio deve essere stato versato per almeno 3 anni (LCA 90). Pertanto il riscatto è possibile unicamente per le assicurazioni con una componente di risparmio, non per le assicurazioni rischi pure. Le conseguenze fiscali delle assicurazioni riscattabili si differenziano spesso da quelle delle assicurazioni non riscattabili.

---

<sup>94</sup> Per es. Amministrazione federale delle contribuzioni, tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie ([www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)); Stauffer/Schaetzle, Barwerttafeln.

Sono **riscattabili**:

- assicurazione a vita per il caso di decesso
- assicurazione per il caso di vita con restituzione
- assicurazione mista
- assicurazione a termine fisso
- assicurazione di rendite vitalizie con restituzione

**Non sono riscattabili**:

- assicurazione temporanea per il caso di decesso
- assicurazione per il caso di vita senza restituzione
- assicurazione di rendite vitalizie senza restituzione

### **5.2.5 Assicurazione aziendale e assicurazione privata**

L'assicurazione sulla vita ai sensi del diritto contrattuale-assicurativo **va di regola annoverata all'ambito privato**. Di conseguenza il costo dei premi rientra nel sostentamento privato. Le considerazioni alla punto 5.3 segg. si riferiscono esclusivamente alle assicurazioni private sulla vita. Le assicurazioni sulla vita sono ritenute **aziendali** se

- il titolare di una ditta individuale stipula, dà in pegno o cede un'assicurazione per il caso di decesso a garanzia di crediti aziendali;
- una società di persone si assicura come contraente e beneficiaria irrevocabile contro il rischio finanziario dell'uscita di un socio;
- una società per azioni (società anonima) stipula, in qualità di contraente e beneficiaria irrevocabile, un'assicurazione sulla vita dell'azionista principale che dirige l'azienda.

In questi casi i premi costituiscono spese motivate per ragioni aziendali e le prestazioni assicurative utile aziendale.

Se in altri casi un'impresa rileva premi di assicurazioni sulla vita del titolare della ditta, del socio maggioritario della società di persone, dell'azionista principale o di altre persone vicine, vanno computati come spese non motivate da ragioni aziendali. Nel caso delle SA il costo dei premi è inoltre ritenuto prestazione valutabile in denaro da tassare a carico dell'azionista come utile da partecipazione. Di conseguenza anche le prestazioni assicurative sono da classificare come entrate private e non aziendali.

Se un datore di lavoro stipula, in qualità di contraente, un'assicurazione sulla vita che designa il lavoratore o i suoi congiunti come i beneficiari, il premio è parte integrante del salario. Per il datore di lavoro vale come spesa motivata da ragioni aziendali, per il lavoratore come reddito imponibile. Per il beneficiario la prestazione assicurativa va considerata prestazione da assicurazione privata.

## **5.3 Deduzione dei premi**

In virtù di LIG 36 lett. h risp. LIFD 33 lett. g i premi per le assicurazioni sulla vita possono – unitamente ai premi di assicurazioni contro malattie e infortuni, nonché agli interessi di capitali di risparmio – essere dedotti (limitatamente) dal reddito come segue:

Tipologia	Imposta cantonale (2016)	Imposta federale diretta (2016)
<b>Premio per capitale e assicurazione rendite, assicurazione per il caso di decesso e per il caso di vita con versamento periodico o unico</b>	<b>Deducibile</b> coniugati max. fr. 8'400.– persone sole max. fr. 4'200.–, in aggiunta per ogni figlio fr. 900.– per persone senza contributi ai pilastri 2 e 3a fr. 2'200.– (coniugati) risp. fr. 1'100.– (persone sole)	<b>Deducibile</b> coniugati max. fr. 3'500.– persone sole max. fr. 1'700.–, in aggiunta per ogni figlio fr. 700.–, per persone senza contributi ai pilastri 2 e 3a: 50% in più

#### 5.4 Interessi passivi in caso di assicurazione di capitale finanziata tramite mezzi terzi con premio unico

Spesso i premi unici vengono finanziati con mezzi terzi. Gli interessi passivi che ne conseguono possono – nel quadro di LIG 36 lett. a risp. LIFD 33 cpv. 1 lett. a (deducibili al massimo gli utili patrimoniali con l'aggiunta di ulteriori CHF 50'000.–) – essere dedotti dal reddito, per contro gli utili patrimoniali conseguiti sull'assicurazione di capitale non sono imponibili. Questo effetto voluto dal legislatore, ma insoddisfacente dal profilo del diritto tributario, va sostanzialmente accettato. Per contro vanno combattuti gli abusi di questa normativa.

Laddove lo strumento dell'assicurazione di capitale con premio unico viene scelto unicamente per ragioni di risparmio fiscale e non corrisponde più alle condizioni economiche del contribuente, gli interessi debitori non sono deducibili. A lato pratico gli interessi passivi non sono detraibili se

- l'assicurazione di capitale supera il 60% del patrimonio netto del contribuente; ad eccezione degli immobili (valore venale secondo la stima ufficiale indicizzata) sono determinanti i valori fiscali, oppure
- se la situazione reddituale del contribuente non ammette una maturazione di interessi sul capitale terzo e genera ulteriore indebitamento.

##### *Esempio per l'applicazione della regola del 60%*

⇒ I contribuenti A, B, C e D vagliano la possibilità di stipulare un'assicurazione di capitale con premio unico. Viene esaminata un'assicurazione con premio unico di fr. 300'000.–. A e B vogliono finanziare l'assicurazione con mezzi terzi, mentre C utilizza per il finanziamento un proprio deposito vincolato (fr. 100'000) e finanzia il resto con mezzi terzi e D vende i propri titoli e finanzia il premio unico con mezzi propri. La situazione finanziaria dei contribuenti è la seguente:

	A	B	C	D
<i>Patrimonio netto tenor dichiarazione fiscale</i>	350	350	350	350
<i>Immobile: correzione valore venale</i>	150			

<i>Sostanza impiegata per assicurazione di capitale</i>	0	0	-100	-300
<i>Sostanza determinante</i>	500	350	350	350
<i>Di cui 60% di finanziamento terzo consentito</i>	300	210	210	210
<i>Finanziamento da parte di terzi effettivo</i>	300	300	200	0
	<i>ok</i>	<i>no</i>	<i>ok</i>	<i>ok</i>

Se c'è un illecito finanziamento con mezzi terzi, nel complesso gli interessi passivi non possono essere dedotti dal reddito, in quanto l'intero negozio giuridico deve essere respinto poiché si tratta di elusione d'imposta<sup>95</sup>. La questione dell'elusione fiscale si pone unicamente laddove si parte da un'assicurazione di capitale che può essere versata esentasse. Solo in questi casi la stipula di un'assicurazione di capitale produce un risparmio sulle imposte.

## 5.5 Imposizione delle prestazioni

### 5.5.1 Assicurazioni di capitale

Per la valutazione se un'assicurazione di capitale sia fiscalmente privilegiata o no è possibile rinviare alla "Lista: assicurazioni di capitale riscattabili"<sup>96</sup> edita ogni anno dall'AFC.

#### 5.5.1.1 Assicurazione di capitale con diritto di riscatto

Il diritto al riscatto quale particolarità delle assicurazioni sulla vita è un diritto costitutivo, esercitando il quale lo stipulante può rescindere unilateralmente il contratto assicurativo e far valere i propri diritti al capitale di copertura (corrispondente al valore di riscatto). La premessa è che il premio sia stato corrisposto per almeno tre anni e che l'insorgere dell'evento assicurato sia certo.

##### 5.5.1.1.1 Con premio unico

Secondo LIG 29 lett. b e LIFD 20 cpv. 1 lett. a gli utili da assicurazioni di capitale (riscattabili) con premio unico sono esenti da imposte, se l'assicurazione di capitale serve alla previdenza, il che va confermato quando

- è dato un prodotto assicurativo lecito<sup>97</sup>,
- la prestazione assicurativa viene pagata dopo il compimento dei 60 anni di età sulla base di un rapporto contrattuale esistente da almeno cinque anni<sup>98</sup> e stipulato prima del compimento dei 66 anni e
- le regole sul finanziamento<sup>99</sup> sono rispettate.

<sup>95</sup> Cfr. al riguardo Maute/Steiner/Rufener, pag. 286 seg., con numerosi rimandi.

<sup>96</sup> [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) (pubbl. in Vorsorge und Steuern, Versicherungsprodukte).

<sup>97</sup> Cfr. nota 96.

<sup>98</sup> Va osservata la normativa transitoria nella Confederazione (cfr. tabella).

<sup>99</sup> cfr. punto 5.4

Le conseguenze fiscali nei singoli casi sono le seguenti:

<b>Tipologia</b> (premio unico/con diritto di riscatto)	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
<b>Capitale da assicurazione per il caso di vita</b> in caso di sopravvivenza e di decesso (l'assicurazione non serve alla previdenza, in quanto non viene coperto alcun rischio)	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico LIG 29 lett. b	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico LIFD 20 I lett. a
<b>Capitale da assicurazione mista</b> in caso di sopravvivenza e di riscatto, stipula dopo il 31.12.98	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico <sup>100</sup>  <b>Esente</b> Se autoassicurazione e serve alla previdenza <sup>101</sup> LIG 29 lett. b	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico <sup>102</sup>  <b>Esente</b> Se autoassicurazione e serve alla previdenza <sup>103</sup> LIFD 20 I lett. a
<b>Capitale da assicurazione mista</b> in caso di sopravvivenza e di riscatto, stipula fra il 1.1.94 e il 31.12.98	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico  <b>Esente</b> Se autoassicurazione e serve alla previdenza <sup>104</sup> LIG 29 lett. b	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico  <b>Esente</b> Se autoassicurazione e serve alla previdenza <sup>105</sup> LIFD 205a II
<b>Capitale da assicurazione mista</b> in caso di sopravvivenza e di riscatto, stipula prima del 1.1.94	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico  <b>Esente</b> Se autoassicurazione e serve alla previdenza <sup>106</sup> LIG 29 lett. b	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico  <b>Esente</b> Se autoassicurazione e serve alla previdenza <sup>107</sup> LIFD 205a I

<sup>100</sup> Al 100%, assieme all'altro reddito.

<sup>101</sup> Rapporto assicurativo da almeno cinque anni, pagamento dopo il compimento dei 60 anni e stipula prima del compimento dei 66 anni (cumulativamente).

<sup>102</sup> Cfr. nota 100.

<sup>103</sup> Cfr. nota 101.

<sup>104</sup> Cfr. nota 101.

<sup>105</sup> Rapporto assicurativo da almeno cinque anni e pagamento dopo il compimento dei 60 anni (cumulativamente).

<sup>106</sup> Cfr. nota 101.

<sup>107</sup> Rapporto assicurativo da almeno cinque anni o pagamento dopo il compimento dei 60 anni.

<b>Tipologia</b> (premio unico/con diritto di riscatto)	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
<b>Capitale da assicurazione mista</b> in caso di invalidità	<b>Esente</b> LIG 29 lett. a	<b>Esente</b> LIFD 24 lett. b

<b>Tipologia</b> (premio unico/con diritto di riscatto)	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
<b>Capitale da assicurazione mista</b> in caso di decesso	<b>Imponibile (imposta sulla massa successoria)</b> LIG 106 lett. f	<b>Esente</b> LIFD 24 lett. b
<b>Capitale supplementare per il caso di decesso in assicurazione mista</b> assicurazione supplementare per rischio di decesso (per es. doppio capitale in caso di decesso per infortunio)	<b>Imponibile</b> Con beneficio: separatamente al tasso di un quindicesimo del capitale LIG 29 lett. a, 40a Senza beneficio: LIG 106 lett. f	<b>Imponibile/esente</b> Con beneficio: separatamente a $\frac{1}{5}$ della tariffa ordinaria LIFD 23 lett. b, 38 Senza beneficio: LIFD 24 lett. a
<b>Capitale da assicurazione a vita per il caso di decesso</b> in caso di riscatto, stipula dopo il 31.12.98 per il diritto transitorio cfr. in precedenza, assicurazione mista	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico <b>Esente</b> se serve alla previdenza <sup>108</sup> LIG 29 lett. b	<b>Imponibile</b> differenza tra capitale e premio unico <b>Esente</b> se serve alla previdenza <sup>109</sup> LIFD 20 I lett. a
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> in caso di compensazione con premi	<b>Esente</b>	<b>Esente</b>
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> in caso di versamento della prestazione assicurativa o utilizzo per aumentare la somma assicurata	<b>Imponibile o esente</b> Come la prestazione assicurativa	<b>Imponibile o esente</b> Come la prestazione assicurativa

#### 5.5.1.1.2 Con premio periodico

Le prestazioni da assicurazioni di capitale (riscattabili), che sono state finanziate con pagamenti periodici dei premi, sono esenti dall'imposta sul reddito come statuito in LIG 29 lett. a e LIFD 24 lett. b. Tuttavia, in certi casi, sono soggetti all'imposta cantonale di successione.

<b>Tipologia</b> (premio periodico/ con diritto di riscatto)	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
<b>Capitale da assicurazione per il caso di vita</b> in caso di sopravvivenza (restituzione dei premi con partecipazione alle	<b>Esente</b> LIG 29 lett. a	<b>Esente</b> LIFD 24 lett. b

<sup>108</sup> Cfr. nota 101.

<sup>109</sup> Cfr. nota 101.



<b>Tipologia</b> (premio periodico/ con diritto di riscatto)	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
eccedenze)		

<b>Tipologia</b> (premio periodico/ con diritto di riscatto)	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
<b>Capitale da assicurazione per il caso di vita</b> in caso di decesso (restituzione dei premi con partecipazione alle eccedenze)	<b>Imponibile (imposta sulla massa successoria)</b> LIG 106 lett. f	<b>Esente</b> LIFD 24 lett. b
<b>Capitale da assicurazione mista</b> in caso di sopravvivenza nonché di riscatto	<b>Esente</b> LIG 29 lett. a	<b>Esente</b> LIFD 24 lett. b
<b>Capitale da assicurazione mista</b> in caso di decesso (capitale identico al caso di sopravvivenza)	<b>Imponibile (imposta sulla massa successoria)</b> LIG 106 lett. f	<b>Esente</b> LIFD 24 lett. b
<b>Capitale da assicurazione a vita per il caso di decesso</b> in caso di riscatto	<b>Esente</b> LIG 29 lett. a	<b>Esente</b> LIFD 24 lett. b
<b>Capitale da assicurazione a vita per il caso di decesso</b> in caso di riscatto	<b>Imponibile (imposta sulla massa successoria)</b> LIG 106 lett. f	<b>Esente</b> LIFD 24 lett. b

### 5.5.1.2 Assicurazione di capitale senza diritto di riscatto (assicurazione rischi)

Le prestazioni da assicurazioni di capitale non riscattabili vengono imposte sempre allo stesso modo indipendentemente dal loro finanziamento (premi periodici o premio unico).

<b>Tipologia</b> (senza restituzione)	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
<b>Capitale da assicurazione temporanea per il caso di decesso, assicurazione temporanea per rischio di decesso</b> (con un capitale annuo, costante o decrescente)	<b>Imponibile</b> Con beneficio: separatamente al tasso di un quindicesimo del capitale LIG 29 lett. a, 40a Senza beneficio: LIG 106 lett. f	<b>Imponibile/esente</b> Con beneficio: separatamente a $\frac{1}{5}$ della tariffa ordinaria LIFD 23 lett. b, 38 Senza beneficio: LIFD 24 lett. a
<b>Capitale da assicurazione invalidità</b>	<b>Imponibile</b> separatamente al tasso di un quindicesimo del capitale LIG 29 lett. a, 40a	<b>Imponibile</b> separatamente a $\frac{1}{5}$ della tariffa ordinaria LIFD 23 lett. b, 38
<b>Capitale da assicurazione in caso di vita</b>	<b>Imponibile</b> LIG 29 lett. a	<b>Imponibile</b> LIFD 16 I
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> in caso di compensazione con premi	<b>Esente</b>	<b>Esente</b>

Tipologia (senza restituzione)	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> in caso di versamento della prestazione assicurativa	<b>Imponibile</b> Come la prestazione assicurativa	<b>Imponibile</b> Come la prestazione assicurativa
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> (nessuna prestazione assicurativa, in quanto il rischio non si è verificato)	<b>Imponibile</b> LIG 16	<b>Imponibile</b> LIFD 16

Più prestazioni di capitale versate nel medesimo anno, che tenor LIG 40a risp. LIFD 38 vengono imposte separatamente dal resto del reddito (incluse le prestazioni dalla previdenza professionale [2° pilastro] e la previdenza individuale vincolata [pilastro 3a]), vengono fra loro sommate.

### 5.5.2 Assicurazioni di rendite

Laddove non vi è nessun'altra annotazione, le prestazioni da assicurazioni finanziate con premi periodi o premio unico vengono trattate allo stesso modo.

#### 5.5.2.1 Riscattabili

Tipologia (restituzione)	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
<b>Rendita vitalizia</b> inizio immediato o differita	<b>Imponibile al 40%</b> LIG 23 II	<b>Imponibile al 40%</b> LIFD 22 III
<b>Rendita vitalizia temporanea</b> con inizio immediato o differita	<b>Imponibile al 40%</b> LIG 23 II	<b>Imponibile al 40%</b> LIFD 22 III
<b>Capitale in caso di riscatto</b> durante il periodo di differimento <sup>110</sup>	<b>Previdenza ai sensi di LIG 29 lett. b</b> <sup>111</sup> Imponibile al 40% separatamente dal resto del reddito al tasso di un quindicesimo del capitale LIG 23 II, 40a  <b>Nessuna previdenza</b> Componente interessi imponibile al 100%, assieme al resto del reddito	<b>Previdenza ai sensi di LIFD 20 I a</b> <sup>112</sup> Imponibile al 40% separatamente dal resto del reddito a $\frac{1}{5}$ della tariffa ordinaria LIFD 22 III, 38  <b>Nessuna previdenza</b> Componente interessi imponibile al 100%, assieme al resto del reddito

<sup>110</sup> Cfr. TF 16.2.2009, sentenza 2C\_180/2008, pubbl. in: DTF 135 II 183.

<sup>111</sup> Riscatto dopo più di 5 anni, età di versamento almeno 60 anni, età di stipulazione al massimo 65 anni.

<sup>112</sup> Riscatto dopo più di 5 anni, età di versamento almeno 60 anni, età di stipulazione al massimo 65 anni.

Tipologia (restituzione)	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
<b>Capitale in caso di riscatto</b> durante la rendita in corso <sup>113</sup>	<b>Imponibile al 40%</b> separatamente dal resto del reddito al tasso di un quindicesimo del capitale LIG 23 II, 40a	<b>Imponibile al 40%</b> Separatamente dal resto del reddito a $\frac{1}{5}$ della tariffa ordinaria LIFD 22 III, 38
<b>Restituzione di premi in caso di decesso al beneficiario tenor contratto assicurativo</b> (di regola incl. interessi e quote di eccedenze) <sup>114</sup>	<b>al 40%: Imposta sul reddito</b> separatamente dal resto del reddito al tasso di un quindicesimo del capitale LIG 23 II, 40a  <b>al 60%: Imposta sulle successioni</b> LIG 106 lett. f	<b>al 40%: Imposta sul reddito</b> Separatamente dal resto del reddito a $\frac{1}{5}$ della tariffa ordinaria LIFD 22 III, 38  <b>al 60%: esente</b>
<b>Restituzione di premi in caso di decesso senza beneficio</b> (di regola incl. interessi e quote di eccedenze) <sup>115</sup>	<b>al 40%: Imposta sul reddito</b> separatamente dal resto del reddito al tasso di un quindicesimo del capitale LIG 23 II, 40a  <b>al 60%: imposta di successione</b> LIG 106 lett. f	<b>al 40%: Imposta sul reddito</b> Separatamente dal resto del reddito a $\frac{1}{5}$ della tariffa ordinaria LIFD 22 III, 38  <b>al 60%: esente</b>
<b>Rendita vitalizia con rendite garantite</b> <sup>116</sup>	<b>Imponibile</b> Come rendite vitalizie senza rendite garantite <sup>117</sup>	<b>Imponibile</b> come le rendite vitalizie senza rendite garantite <sup>118</sup>
<b>Rendita vitalizia differita con rendite garantite, capitale delle rendite garantite in caso di decesso</b> <sup>119</sup>	<b>Imponibile al 40%</b> separatamente dal resto del reddito al tasso di un quindi-	<b>Imponibile al 40%</b> Separatamente dal resto del reddito a $\frac{1}{5}$ della tariffa ordi-

<sup>113</sup> Cfr. TF 16.2.2009, sentenza 2C\_180/2008, pubbl. in: DTF 135 II 183.

<sup>114</sup> In merito alla delimitazione fra imposta sul reddito e imposta di successione cfr. DTF 131 I 409; in merito alla determinazione dell'aliquota per l'imposta sul reddito cfr. TF 16.2.2009, sentenza 2C\_255/2008, pubbl. in: DTF 135 II 195.

<sup>115</sup> Cfr. nota 114.

<sup>116</sup> Si tratta di un'assicurazione di rendita a vita riscattabile. L'assicuratore garantisce (una volta decorso il periodo di differimento) una rendita durante un periodo convenuto in sede di stipula del contratto, e ciò anche se l'assicurato dovesse morire prima dello scadere della durata di validità garantita. In questo caso le restanti rendite garantite vengono versate ai beneficiari. Il prodotto viene spesso presentato come combinazione di rendita temporanea e susseguente rendita vitalizia.

<sup>117</sup> TF 15.11.2001, pubbl. in: StE 2002 B 26.12 n. 6.

<sup>118</sup> Cfr. nota 117.

<sup>119</sup> Cfr. TF 16.2.2009, sentenza 2C\_255/2008, pubbl. in: DTF 135 II 195.

Tipologia (restituzione)	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
	cesimo del capitale LIG 23 II, 40a	naria LIFD 22 III, 38
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> in caso di compensazione con premi	<b>Esente</b>	<b>Esente</b>
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> in caso di versamento di rendite o utilizzo per aumentare la rendita o quale rendita transitoria	<b>Imponibile</b> Come rendita	<b>Imponibile</b> Come rendita
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> in caso di versamento con restituzione di premi	<b>Imponibile</b> Come capitale di restituzione	<b>Imponibile</b> Come capitale di restituzione

### 5.5.2.2 Non riscattabile (puramente assicurazione rischi)

Tipologia (senza restituzione)	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
<b>Rendita vitalizia senza restituzione</b> con inizio immediato o differita	<b>Imponibile al 40%</b> LIG 23 II	<b>Imponibile al 40%</b> LIFD 22 III
<b>Rendita di invalidità (rendita per inabilità al conseguimento del guadagno)</b>	<b>Imponibile</b> LIG 29 lett. e	<b>Imponibile</b> LIFD 23 lett. b
<b>Rendita temporanea per il caso di decesso, per superstiti o per il caso di sopravvivenza</b> <sup>120</sup>	<b>Rendita: imponibile</b> LIG 16 I <b>Capitale: imponibile (imposta di successione)</b> LIG 106 lett. f	<b>Rendita: imponibile</b> LIFD 23 lett. b <b>Capitale: imponibile</b> Assieme al resto del reddito, al tasso di una rendita annua LIFD 23 lett. b e 37
<b>Rendita per il caso di sopravvivenza (rendita per superstiti)</b> assicurazione per rischio di decesso a copertura del danno di previdenza del beneficiario	<b>Imponibile</b> LIG 16 I	<b>Imponibile</b> LIFD 23 lett. b
<b>Partecipazione alle eccedenze</b> in caso	<b>Esente</b>	<b>Esente</b>

<sup>120</sup> Si tratta di un'assicurazione per rischio di decesso, ideale per assicurare spese regolarmente ricorrenti (per es. formazione dei figli) durante un certo tempo. Se l'assicurato muore, la rendita diviene esigibile dal giorno del decesso fino alla scadenza contrattuale, a prescindere se l'assicurato viva ancora. La durata della rendita dipende quindi da quando muore l'assicurato. Il beneficiario può (per quanto il contraente non abbia disposto altrimenti) percepire le rendite ancora dovute anche scontate sotto forma di **capitale**. L'assicurazione non è riscattabile fino all'insorgenza dell'evento assicurato (decesso dell'assicurato).

<b>Tipologia</b> (senza restituzione)	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
di compensazione con premi		

Tipologia (senza restituzione)	Imposta cantonale	Imposta federale diretta
Partecipazione alle eccedenze in caso di compensazione con premi	Imponibile Come rendita	Imponibile Come rendita

### 5.5.2.3 Rendite temporanee

La rendita temporanea non è considerata rendita ai sensi di LIG 23 II risp. LIFD 22 III. Con rendita temporanea si definiscono prestazioni periodicamente ricorrenti, limitate nel tempo e non basate sulla vita di una persona. Tramite questo tipo di rendita il capitale viene periodicamente restituito sotto forma di rate, con gli interessi, entro un determinato periodo di tempo. Pertanto costituisce reddito imponibile soltanto la quota degli interessi, non la restituzione del capitale<sup>121</sup>. Concettualmente non si tratta neppure di un affare assicurativo, bensì di un'operazione di finanziamento. Benché la quota d'interessi diminuisca anno dopo anno a causa dell'assottigliarsi del capitale e pertanto andrebbe scontata, per ragioni di praticabilità è giustificato tassare come utile patrimoniale un importo d'interesse medio d'entità costante. L'interesse imponibile si calcola come segue:

Interesse = rendita annua – capitale versato/numero anni di rendita

Le rendite temporanee possono anche essere finanziate con premi periodici. In questo caso il capitale versato corrisponde alla somma di tutti i premi.

Le rendite vitalizie temporanee con pura e semplice funzione di ponte (durata inferiore a cinque anni), che difficilmente possono essere attribuite alla previdenza e si avvicinano alle rendite temporanee, vengono imposte, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, analogamente alle rendite temporanee solo con la quota d'interessi<sup>122</sup>.

<sup>121</sup> TF, StE 2002 B 26.12 n. 6, consid. 2b con ulteriori rimandi.

<sup>122</sup> TF 16.2.2009, sentenza 2C\_255/2008, pubbl. in: DTF 135 II 195.

**5.6 Imposta sulla sostanza**

<b>Tipologia</b>	<b>Imposta cantonale</b>	<b>Imposta federale diretta</b>
<b>Assicurazioni non riscattabili</b>	<b>Esente</b> LIG 61 I e contrario	
<b>Assicurazioni di capitale riscattabili</b>	<b>Imponibile</b> Valore di riscatto incl. quote di eccedenze LIG 61 I	
<b>Assicurazioni di rendite riscattabili durante il periodo di differimento</b>	<b>Imponibile</b> Valore di riscatto incl. quote di eccedenze LIG 61 I	
<b>Assicurazioni riscattabili di rendita dopo l'inizio della rendita</b>	<b>Imponibile</b> Valore di riscatto incl. quote di eccedenze LIG 61 I	
<b>Rendite temporanee</b>	<b>Imponibile</b> Capitale residuo	



## 6. BIBLIOGRAFIA

Höhn Ernst/Mäusli Peter, Interkantonaies Steuerrecht, 4<sup>a</sup> ed., Berna 2000

Jungo Daniel/Maute Wolfgang, Lebensversicherungen und Steuern, Berna 2003

Thomas Koller, Privatrecht und Steuerrecht – Ein erschöpftes Thema?, in: ZBJV 1995 (31), pag. 92 segg.

Lang Peter/Maute Wolfgang, Steuerliche Aspekte der 1. BVG-Revision, in: StR 2004, pag. 2 segg.

Locher Peter, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 1<sup>a</sup> parte, art. 1–48, Basilea 2001 (cit. commento)

Maute Wolfgang/Steiner Martin/Rufener Adrian, Steuern und Versicherungen, 2<sup>a</sup> ed., Berna 1999

Peter-Szerenyi Linda, Der Begriff der Vorsorge im Steuerrecht, Zurigo 2001

Zigerlig Rainer/Rufener Adrian, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, Bd I/1, 2<sup>a</sup> ed. Basilea 2002, Rz 25 f. zu Art. 35 StHG